



PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

(D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007)

**REV. 03
2007**

C NORME DI PIANO

INDICE

TITOLO I - FINALITÀ, CONTENUTI ED EFFETTI DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Articolo 1	(Finalità del Piano di tutela delle acque)	pag. 3
Articolo 2	(Contenuti del Piano di tutela delle acque)	pag. 3
Articolo 3	(Elaborati del Piano di tutela delle acque)	pag. 4
Articolo 4	(Obiettivi a scala di bacino)	pag. 4
Articolo 5	(Efficacia delle norme del Piano di tutela delle acque)	pag. 4
Articolo 6	(Effetti del Piano di tutela delle acque nei rapporti della Regione con lo Stato e con altri soggetti)	
Articolo 7	(Approvazione del Piano di tutela delle acque)	pag. 5
Articolo 8	(Dinamicità del Piano di tutela delle acque)	pag. 6
Articolo 9	(Clausola valutativa)	pag. 6
Articolo 10	(Strumenti di attuazione del Piano di tutela delle acque)	pag. 6
Articolo 11	(Sistema informativo delle risorse idriche)	pag. 6
Articolo 12	(Divulgazione delle informazioni)	pag. 7
Articolo 13	(Forum per la tutela delle acque)	pag. 7
Articolo 14	(Effetti dell'adozione del Piano di tutela delle acque e misure di salvaguardia)	pag. 8
Articolo 15	(Definizioni)	pag. 8
Articolo 16	(Unità sistemiche di riferimento)	pag. 8

TITOLO II - MISURE DI TUTELA QUALITATIVA

CAPO I - OBIETTIVI DI QUALITÀ

Articolo 17	(Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici)	pag. 8
Articolo 18	(Obiettivi di qualità ambientale)	pag. 9
Articolo 19	(Obiettivi di qualità funzionale)	pag. 9

CAPO II. AREE A SPECIFICA TUTELA

Articolo 20	(Aree sensibili)	pag. 10
Articolo 21	(Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)	pag. 10
Articolo 22	(Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari)	pag. 11
Articolo 23	(Aree a elevata protezione)	pag. 11
Articolo 24	(Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano)	pag. 12
Articolo 25	(Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano)	pag. 13
Articolo 26	(Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali)	pag. 13

CAPO III. MISURE DI TUTELA QUALITATIVA

Articolo 27 (Valori limite di emissione degli scarichi)	pag. 13
Articolo 28 (Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi)	pag. 14
Articolo 29 (Scarichi in acque sotterranee)	pag. 14
Articolo 30 (Interventi di infrastrutturazione)	pag. 15
Articolo 31 (Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue)	pag. 15
Articolo 32 (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne)	pag. 15
Articolo 33 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)	pag. 17
Articolo 34 (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche)	pag. 17
Articolo 35 (Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione)	pag. 18
Articolo 36 (Impiego dei prodotti fitosanitari per scopi non agricoli)	pag. 19
Articolo 37 (Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee).....	pag. 19
Articolo 38 (Restituzioni e manutenzione delle opere di prelievo)	pag. 20

TITOLO III - MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA

Articolo 39 (Deflusso minimo vitale)	pag. 21
Articolo 40 (Riequilibrio del bilancio idrico)	pag. 22
Articolo 41 (Obblighi di installazione dei misuratori di portata e volumetrici)	pag. 23
Articolo 42 (Misure per il risparmio idrico)	pag. 24

TITOLO IV - NORME DI AREA

Articolo 43 (Programma di misure per area)	pag. 25
--	---------

TITOLO V - NORME FINALI

Articolo 44 (Verifica dell'efficacia degli interventi)	pag. 25
Articolo 45 (Disposizione finanziaria)	pag. 25

ALLEGATI

Allegato 1 - Disposizioni di prima attuazione del Piano di tutela delle acque già vigenti.....	pag. 27
Allegato 2 - Definizioni.....	pag. 29
Allegato 3 - Unità sistemiche di riferimento.....	pag. 31
Allegato 4 - Individuazione dei corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale.....	pag. 35
Allegato 5 - Individuazione di corpi idrici a specifica destinazione.....	pag. 39
Allegato 6 - Designazione delle aree sensibili.....	pag. 41
Allegato 7 - Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.....	pag. 43
Allegato 8 - Designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari.....	pag. 51
Allegato 9 - Prima individuazione delle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano.	pag. 69

Titolo I - Finalità, contenuti ed effetti del piano di tutela delle acque

Art. 1. (Finalità del Piano di tutela delle acque)

1. L'acqua è un diritto e un patrimonio comune appartenente all'umanità e a tutte le specie viventi, bene pubblico essenziale per l'ambiente e per il progresso economico e sociale, da proteggere, condividere e utilizzare in quanto tale.
2. A tal fine il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte persegue la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell'ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità.
3. Allo stesso fine tutte le istituzioni competenti in materia improntano il loro operato ai principi di reciproca leale collaborazione e di partecipazione effettiva dei cittadini sin dalla fase di elaborazione delle azioni attuative del Piano di tutela delle acque, in modo da garantire trasparenza al processo decisionale, rafforzando consapevolezza e sostegno dei cittadini sulle decisioni relative.
4. Il Piano di tutela delle acque, in coerenza alle politiche dell'Unione europea in materia di acque, opera in attuazione della normativa nazionale vigente e in conformità agli indirizzi formulati dal Piano direttore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche.

Art. 2. (Contenuti del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque, sulla base dei risultati dell'attività conoscitiva svolta, individua:
 - a) i corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale;
 - b) i corpi idrici a specifica destinazione ed i relativi obiettivi di qualità funzionale;
 - c) le aree sottoposte a specifica tutela.
2. Il Piano di tutela delle acque definisce:
 - a) le misure, tra loro integrate, di tutela qualitativa e quantitativa e di gestione ambientalmente sostenibile delle acque superficiali e sotterranee;
 - b) la cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
 - c) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti e di costante aggiornamento delle misure di tutela.
3. Le misure per il raggiungimento delle finalità del Piano di tutela delle acque si rapportano alle classificazioni dei corpi idrici e alle designazioni delle aree sottoposte a specifica tutela, nonché all'analisi delle caratteristiche delle unità sistemiche di riferimento e dell'impatto esercitato dalla attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
4. Le misure di cui al comma 3 definiscono il quadro delle azioni, degli interventi, delle regole e dei comportamenti finalizzati alla tutela delle risorse idriche, sulla base dell'interazione tra aspetti specifici della gestione delle acque con altri e diversi aspetti delle politiche territoriali e dell'integrazione tra misure per la tutela qualitativa e misure per la tutela quantitativa sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee.
5. Per il raggiungimento delle finalità del Piano di tutela delle acque le misure sono distinte in:
 - a) misure di carattere generale, definite ai titoli II e III;
 - b) specifiche misure di area, richiamate al titolo IV e individuate nelle monografie di area.

Art. 3. (Elaborati del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque è costituito dai seguenti documenti:

a) la relazione generale, articolata in:

1) relazione illustrativa, che fornisce il quadro descrittivo generale della struttura e dei caratteri del piano, ne espone in modo sintetico i contenuti descritti analiticamente nelle monografie di area, evidenzia le motivazioni delle scelte operate, indica gli strumenti e le modalità di attuazione, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e dalla legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2000, n. 54, con riferimento alla valutazione ambientale strategica del piano;

2) relazione di sintesi, che ha lo scopo di informare il largo pubblico sui contenuti e sugli effetti del piano, avente le caratteristiche di sintesi non tecnica in linea con la dir. 2001/42/CE;

b) le monografie di area, contenenti la relativa caratterizzazione, le criticità riscontrate e le specifiche misure di tutela;

c) le presenti norme di piano e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;

d) le tavole di piano.

Art. 4. (Obiettivi a scala di bacino)

1. Il Piano di tutela delle acque è redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità d'intervento stabiliti dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione 3 marzo 2004, n. 7 e concernenti in particolare:

a) le concentrazioni massime ammissibili di fosforo totale nella sezione strategica di Isola Sant'Antonio e nel lago Maggiore, per il controllo della trofia delle acque;

b) le concentrazioni massime ammissibili di BOD₅, COD e azoto ammoniacale nella sezione strategica di Isola Sant'Antonio, per il mantenimento o il miglioramento delle condizioni quali-quantitative delle acque superficiali del bacino padano;

c) i criteri di regolazione delle portate in alveo, finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua del bacino padano e alla regolamentazione graduale e progressiva dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali.

Art. 5. (Efficacia delle norme del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 170, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), piano stralcio di settore del piano di bacino del fiume Po, nonché piano settoriale attuativo e variante del piano territoriale regionale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo), modificato dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45.

2. I piani e i programmi nazionali, regionali e degli enti locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, generali e di settore, sono coordinati e redatti in conformità con il presente piano. Le autorità competenti adeguano alle prescrizioni del presente piano gli atti di pianificazione e di programmazione già adottati o approvati.

3. Le norme del Piano di tutela delle acque dettano:

- a) prescrizioni vincolanti, la cui operatività non esige l'adozione degli strumenti di attuazione di cui all'articolo 10; in tal caso, ai sensi dell'articolo 170, comma 5 del d.lgs. 152/2006, i tempi di adeguamento alle predette prescrizioni sono fissati in due anni dall'approvazione del presente piano, ove non diversamente disposto;
- b) prescrizioni vincolanti la cui operatività esige l'adozione degli strumenti di attuazione di cui all'articolo 10, che definiscono in termini non inferiori a due anni i tempi di adeguamento alle stesse.
4. Nel rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, le autorità competenti dispongono affinché non siano realizzate opere, interventi o attività in contrasto con le finalità del presente piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati.
5. Se sussistono contrasti tra le indicazioni cartografiche e le descrizioni normative, sono prevalenti le descrizioni contenute nelle presenti norme e relativi allegati o negli atti specifici ai quali esse fanno esplicito riferimento.

Art. 6. (Effetti del Piano di tutela delle acque nei rapporti della Regione con lo Stato e con altri soggetti)

1. Le norme del Piano di tutela delle acque e le relative disposizioni di attuazione costituiscono il quadro di riferimento necessario per gli organi della Regione ai fini dell'espressione di determinazioni, della definizione di intese, della formulazione di pareri, nonché del raggiungimento di accordi di programma che comportano la partecipazione della Regione a scelte aventi implicazioni in materia di risorse idriche.

Art. 7. (Approvazione del Piano di tutela delle acque)

1. La Giunta regionale approva il progetto del Piano di tutela delle acque, di seguito denominato progetto di piano.
2. Dell'approvazione del progetto di piano è data notizia nella Gazzetta ufficiale, nel Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione, con la precisazione dei tempi, dei luoghi e delle modalità con cui chiunque sia interessato può prendere visione e consultare la documentazione.
3. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono integralmente pubblicati su apposita sezione del sito internet della Regione, nonché depositati presso le sedi della Regione e delle province piemontesi ai fini della consultazione per quarantacinque giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione nel Bollettino ufficiale.
4. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.
5. Istanze e osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate, anche per posta elettronica, alla Regione entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 4.
6. Sulla base delle istanze e delle osservazioni di cui al comma 5 nonché dei pareri delle province pervenuti, la Giunta regionale adotta il Piano di tutela delle acque e provvede alla sua trasmissione all'Autorità di bacino del fiume Po per l'espressione del relativo parere e al Consiglio regionale ai fini della sua approvazione.
7. Acquisito il parere dell'Autorità di bacino, il Piano di tutela delle acque è approvato dal Consiglio regionale ed è pubblicato per estratto sulla Gazzetta ufficiale e sul Bollettino ufficiale.
8. Dei contenuti del Piano di tutela delle acque è data ampia divulgazione, anche attraverso la sua pubblicazione integrale sul sito internet della Regione.

Art. 8. (Dinamicità del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque è strumento dinamico che opera, sulla base delle risultanze del programma di verifica di cui all'articolo 44, attraverso una continua azione di monitoraggio, programmazione e realizzazione di interventi, individuazione e attuazione di misure e fissazione di vincoli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale aggiorna ed implementa le norme di cui al titolo IV e le disposizioni di attuazione del presente piano, al variare delle condizioni di riferimento.

Art. 9. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale e al Forum per la tutela delle acque una relazione che illustra i provvedimenti adottati in attuazione del Piano di tutela delle acque, gli esiti della verifica di efficacia degli interventi e il programma di attività per le annualità successive.
2. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del presente piano.

Art. 10. (Strumenti di attuazione del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque è attuato, attraverso l'azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 3, mediante:
 - a) l'emanazione delle disposizioni di attuazione del piano stesso adottate dalla Giunta regionale;
 - b) l'adozione degli strumenti di pianificazione e degli atti di programmazione previsti dalla normativa statale e regionale ed in particolare del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei piani d'ambito, quali specificazioni e articolazioni dei contenuti del presente piano a livello locale;
 - c) l'adeguamento dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali;
 - d) l'emanazione da parte della Giunta regionale di specifiche direttive di indirizzo, settoriali o per ambiti territoriali, rivolte agli enti locali ai fini della redazione e della gestione dei piani e l'esercizio delle funzioni di loro competenza;
 - e) il ricorso agli strumenti delle procedure negoziate e agli accordi ambientali;
 - f) ogni altro strumento di programmazione e di attuazione, sia a livello regionale, sia a livello subregionale.
2. Ai fini del comma 1, sono promosse modalità di gestione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico, che perseguono la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. In tal caso gli strumenti di programmazione negoziata sono denominati contratto di fiume o contratto di lago.
3. Costituiscono disposizioni di prima attuazione del Piano di tutela delle acque i provvedimenti regionali normativi ed amministrativi vigenti alla data di approvazione del medesimo di cui all'allegato 1 che anticipano la disciplina del Piano di tutela delle acque.

Art. 11. (Sistema informativo delle risorse idriche)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione Piemonte si avvale di uno strumento informatizzato, denominato Sistema informativo delle risorse idriche, per la raccolta delle informazioni relative alla caratterizzazione del sistema fisico e territoriale, degli elementi di impatto e dello stato quali-quantitativo delle acque, concernente in particolare:
 - a) le utilizzazioni di acqua pubblica;

- b) le infrastrutture irrigue;
- c) gli scarichi di acque reflue;
- d) le infrastrutture di acquedotto, fognatura e impianti di depurazione;
- e) il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.

2. Allo sviluppo del Sistema informativo delle risorse idriche provvedono, per le parti di rispettiva competenza, la Regione Piemonte, le province, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, nonché le autorità d'ambito, sulla base di accordi integrativi e attuativi del protocollo d'intesa stipulato in data 24 luglio 2001 tra la Regione Piemonte e le province per la realizzazione di un sistema informativo integrato concernente i dati e le informazioni di reciproco interesse relativi alle risorse idriche.

3. Il Sistema informativo delle risorse idriche costituisce Centro regionale di documentazione ai sensi dell'allegato 3 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e, in quanto tale, cura, in collaborazione con le strutture degli enti locali, l'accatastamento dei dati e la relativa elaborazione e gestione, garantendo un appropriato flusso e interscambio delle informazioni tra le istituzioni regionali, interregionali, statali e comunitarie.

4. Il Centro regionale di documentazione provvede alla messa a disposizione, anche su reti multimediali, di dati, informazioni, rapporti e carte di sintesi, nonché di elaborati grafici.

Art. 12. (Divulgazione delle informazioni)

1. Al fine di creare una nuova cultura dell'uso e del risparmio della risorsa idrica, l'azione regionale e degli enti locali assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato quali-quantitativo delle acque e garantisce nel tempo:

- a) la piena accessibilità da parte di chiunque ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico;
- b) la pubblicazione e diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi effettuati nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni istituzionali;
- c) la formazione mirata e qualificata degli operatori di settore;
- d) la compilazione e diffusione di guide normative e tecniche di comparto;
- e) la promozione di specifici processi educativi e formativi nell'ambito degli istituti scolastici di ogni grado, compreso quello universitario.

Art. 13. (Forum per la tutela delle acque)

1. Al fine di coinvolgere i soggetti sociali, economici e culturali direttamente interessati alla protezione, alla gestione ed all'uso delle risorse idriche piemontesi ed acquisirne le relative osservazioni ed istanze, è istituito il Forum per la tutela delle acque.

2. Il Forum per la tutela delle acque è sede di concertazione permanente, attivata nell'ambito della Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (in materia di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato), che in tale occasione è aperta in particolare alla partecipazione degli altri enti locali, delle imprese ed enti operanti nel settore, delle associazioni di categoria del mondo produttivo, commerciale, artigianale ed agricolo, delle organizzazioni sindacali, ambientaliste, piscatorie e dei consumatori, dell'Università e del Politecnico, degli enti di ricerca, nonché delle agenzie nazionali e regionali per la protezione ambientale.

Art. 14. (Effetti dell'adozione del Piano di tutela delle acque e misure di salvaguardia)

1. Dalla data di adozione del presente piano da parte della Giunta regionale le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi e gli altri atti di consenso aventi a oggetto interventi, opere o attività incidenti sulle risorse idriche sono rilasciati in coerenza con le finalità del medesimo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), la misura di area di cui alla scheda 11.2 della monografia di area Al 16 Alto Sesia ha effetto dalla data di adozione del presente piano e resta in vigore fino alla data di approvazione del medesimo e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Il pagamento di canoni e sovracanoni previsti per le concessioni già rilasciate, ma per le quali è temporaneamente inibita la realizzazione per effetto dell'adozione della presente misura di salvaguardia, è contestualmente sospeso.

Art. 15. (Definizioni)

1. Ai fini del presente Piano di tutela delle acque valgono le definizioni di cui all'allegato 2.

Art. 16. (Unità sistemiche di riferimento)

1. Costituiscono unità sistemiche di riferimento del Piano di tutela delle acque le aree di cui all'allegato 3 e alle tavole di piano n. 1 e n. 2 distinte in:
 - a) per quanto concerne le acque superficiali:
 - 1) sottobacini e aree idrografiche;
 - 2) laghi;
 - b) per quanto concerne le acque sotterranee:
 - 1) aree idrogeologicamente separate dell'acquifero superficiale;
 - 2) macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale;
 - 3) macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero profondo.

Titolo II - Misure di tutela qualitativa**Capo I - Obiettivi di qualità****Art. 17. (Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici)**

1. Le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, effettuate tramite le stazioni di monitoraggio di cui alla Relazione generale, garantiscono l'acquisizione dei dati necessari alla classificazione delle medesime secondo le classi di qualità previste dalla normativa vigente.
2. Le classificazioni dei corpi idrici che costituiscono la base di riferimento per l'individuazione delle misure del presente piano sono riportate nella Relazione generale. La Giunta regionale aggiorna periodicamente tali classificazioni in base alle risultanze delle attività di monitoraggio.
3. La competente direzione regionale, avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 46, provvede alle integrazioni del sistema di monitoraggio che si rendono necessarie anche in ragione delle attività di attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Art. 18. (Obiettivi di qualità ambientale)

1. Ai fini di cui al presente articolo, i corpi idrici del territorio regionale individuati all'allegato 4 e alle tavole di piano n. 1 e n. 2 sono distinti in:
 - a) corpi idrici significativi;
 - b) corpi idrici che, per le loro caratteristiche qualitative e quantitative, possono avere una influenza rilevante sui corpi idrici significativi;
 - c) corpi idrici che, per valori naturalistici o paesaggistici, hanno rilevante interesse ambientale.
2. In ragione delle nuove conoscenze acquisite, la Giunta regionale integra ed eventualmente rettifica l'elenco di cui all'allegato 4, con particolare riferimento ai corpi idrici artificiali ed a quelli originati da risorgive.
3. Ai sensi dell'articolo 170, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente piano individua misure atte a conseguire per i corpi idrici significativi i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:
 - a) sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999;
 - b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale «elevato» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999;
 - c) sia mantenuto, ove già esistente, nei corsi d'acqua naturali un valore di indice biotico esteso (IBE) oppure di livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (LIM) corrispondente alla classe 1 come definita nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2008 per ogni corpo idrico superficiale significativo deve essere conseguito almeno lo stato di qualità ambientale «sufficiente» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999.
5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, le norme di area definiscono:
 - a) obiettivi ambientali più elevati;
 - b) tempistiche diverse per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale in caso di condizioni del corpo idrico o di pressioni agenti tali da non consentire il raggiungimento dello stato «buono» entro il 31 dicembre 2016;
 - c) obiettivi ambientali meno rigorosi se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 152/1999.
6. Per i corsi d'acqua potenzialmente influenti sui corsi d'acqua significativi e per i corpi idrici di rilevante interesse ambientale sono stabiliti obiettivi tali da garantire rispettivamente il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi previsti per i corpi idrici recettori o il mantenimento delle caratteristiche di pregio.

Art. 19. (Obiettivi di qualità funzionale)

1. Ai fini del presente articolo, sono designate a specifica destinazione:
 - a) tutte le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile;
 - b) le acque utilizzate per la balneazione;
 - c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci di cui all'allegato 5, punto 1 e alla tavola n. 3;
 - d) le acque destinate agli sport di acqua viva di cui all'allegato 5, punto 2 e alla tavola n. 3.
2. Il presente piano individua misure atte a conseguire per le acque a specifica destinazione i seguenti obiettivi di qualità funzionale:

- a) per le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile è mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2 di cui all'articolo 80 del d.lgs. 152/2006 ed è raggiunta negli altri casi la classificazione nella categoria A2 entro il 31 dicembre 2016; tali obiettivi sono mantenuti o raggiunti nei punti immediatamente a monte delle opere di captazione;
- b) per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci sono mantenuti gli obiettivi di cui all'allegato 2 alla parte terza del d.lgs. 152/2006;
- c) per le acque destinate agli sport di acqua viva sono mantenuti gli obiettivi di cui alle specifiche norme di area.
3. Le acque destinate alla balneazione rispondono ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 (Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione) e successive modificazioni.

Capo II. Aree a specifica tutela

Art. 20. (Aree sensibili)

1. Per le finalità di controllo dello stato trofico delle acque superficiali mediante la riduzione del carico di sostanze nutrienti, sono designate aree sensibili i laghi e i relativi bacini drenanti riportati all'allegato 6 e alla tavola di piano n. 4.
2. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti derivanti dagli scarichi delle acque reflue urbane nelle aree di cui al comma 1 si applicano, se ne ricorrono le condizioni, le disposizioni di cui all'articolo 106 del d.lgs. 152/2006.
3. Le norme di area individuano le misure per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75 per cento di fosforo totale e di almeno il 75 per cento dell'azoto totale del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del territorio regionale, bacino drenante delle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro".
4. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti di origine diffusa nelle aree di cui al comma 1, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 4.
5. La designazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano.

Art. 21. (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

1. Ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento da composti azotati, il presente piano recepisce la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dall'allegato A del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, modificato dal regolamento 15 marzo 2004, n. 2/R.
2. La designazione delle zone vulnerabili di cui al comma 1 è riportata nell'allegato 7 e nella tavola di piano n. 5.
3. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono di obbligatoria applicazione le disposizioni ed il programma d'azione di cui al r.r. 9/2002, ferme restando le decorrenze ivi previste.
4. In ragione delle risultanze della verifica di efficacia degli interventi e in attuazione del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11

maggio 1999, n. 152), le norme del programma d'azione sono aggiornate con specifiche disposizioni di attuazione del presente piano.

5. In applicazione delle norme di attuazione del piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, sono altresì designate come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i territori ricadenti nelle Fasce A e nelle Fasce B delimitate nelle tavole grafiche del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po.

6. La designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po.

7. Le disposizioni di attuazione del presente piano individuano ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, con priorità per i territori che presentano caratteristiche intrinseche di vulnerabilità all'inquinamento ed un elevato carico azotato.

Art. 22. (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari)

1. Allo scopo di proteggere le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti dal rischio di inquinamento provocato dall'utilizzo di taluni principi attivi, il presente piano recepisce la designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e conferma le proposte di intervento formulate al Ministero della salute di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269.

2. La designazione delle aree vulnerabili di cui al comma 1 è riportata nell'allegato 8 e nella tavola di piano n. 6.

3. Nelle aree designate vulnerabili da prodotti fitosanitari si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5.

4. La designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po.

Art. 23. (Aree a elevata protezione)

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, si considerano a elevata protezione i corpi idrici superficiali e sorgenti ricadenti nelle aree di cui alla tavola di piano n. 7 e concernenti:

a) le aree protette nazionali, regionali e provinciali;

b) i siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

c) le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

d) la porzione di area idrografica "Alto Sesia" a monte del Comune di Varallo Sesia e la porzione di area idrografica "Dora Baltea" – sottobacino idrografico minore "Chiusella", dalla sorgente al Comune di Vidracco compreso.

2. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano ulteriori aree a elevata protezione che, per la scarsa antropizzazione e in particolare per l'assenza di prelievi e scarichi significativi, hanno conservato un elevato grado di naturalità, con particolare riferimento ai corsi d'acqua minori alpini.

3. Fermo restando il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile, le norme di area e le disposizioni di attuazione del presente piano identificano le misure volte a mantenere le componenti naturali in funzione delle specifiche caratteristiche delle aree prese in considerazione.
4. L'autorità concedente può richiedere di integrare le domande di concessione di derivazione di acque ricadenti nelle aree a elevata protezione con la documentazione di compatibilità ambientale del prelievo.

Art. 24. (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano)

1. Le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettare ai vincoli ed alle destinazioni d'uso specifiche connesse a tale funzione.
2. Sono considerate zone di protezione:
 - a) le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano;
 - b) le aree in cui sono localizzati campi pozzi di interesse regionale in quanto per la potenzialità e la qualità degli acquiferi captati costituiscono riserva idrica strategica;
 - c) le zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso.
3. La prima individuazione a scala regionale delle zone di protezione di cui al comma 2 è riportata nell'allegato 9 e nella tavola di piano n. 8.
4. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio:
 - a) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettere a) e b) e al comma 3, sentite le province e le autorità d'ambito;
 - b) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettera c) e al comma 3, su proposta delle autorità d'ambito e sentite le province.
5. L'individuazione delle zone di riserva di cui al comma 4, lettera b) costituisce vincolo di utilizzo sulle risorse idriche superficiali e sotterranee ricadenti in tali aree. Nei confronti delle domande di concessione delle acque vincolate non è ammessa la presentazione di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi da quello per il consumo umano. Le acque vincolate possono essere concesse ad altri richiedenti, per usi diversi da quello per il consumo umano, con durata limitata fino alla attivazione, totale o parziale, della utilizzazione in vista della quale il vincolo è stato disposto e il rinnovo delle utenze può essere negato se risulta incompatibile con l'utilizzazione delle acque vincolate. Dalla data di individuazione delle zone di protezione, cessa di applicarsi nel territorio regionale il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 (Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al governo ad emanare le relative norme di attuazione), e successive modificazioni ed integrazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 (in materia di norme delegate dalla l. 129/1963).
6. Le disposizioni di attuazione del presente piano, procedono all'individuazione dei vincoli e delle misure relative alla destinazione del territorio delle zone di protezione di cui al comma 4, nonché delle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

Art. 25. (Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano)

1. Le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, sono finalizzate a tutelare la qualità delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.
2. Le aree di salvaguardia sono soggette alla disciplina delle disposizioni di attuazione del presente piano, concernenti i criteri per la loro delimitazione, l'imposizione di vincoli e limitazioni d'uso del suolo, nonché il controllo e la gestione del territorio interessato.
3. Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia è inviato ai comuni interessati che, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:
 - a) recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
 - b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
 - c) notificare ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.
4. Entro due anni dall'approvazione delle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le autorità d'ambito adottano, su proposta del gestore, un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia esistenti, nel quale sono indicate:
 - a) le aree già definite con apposito provvedimento dell'autorità competente e conformi alle disposizioni di attuazione del presente piano;
 - b) le opere di captazione in ordine alle quali proporre la definizione delle aree di salvaguardia in applicazione delle disposizioni di attuazione del presente piano;
 - c) le opere di captazione esistenti per le quali sia programmato l'abbandono nei cinque anni successivi all'adozione del programma stesso e relativo piano di dismissione.

Art. 26. (Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali)

1. Al fine di tutelare le acque minerali e termali captate conformemente ai principi della normativa nazionale e regionale di settore, la delimitazione dell'area di protezione assoluta e dell'area di salvaguardia di cui all'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 3, è effettuata sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 25, comma 2 delle presenti norme rispettivamente per la zona di tutela assoluta e per la zona di rispetto.

Capo III. Misure di tutela qualitativa**Art. 27. (Valori limite di emissione degli scarichi)**

1. Sino a diversa determinazione delle disposizioni di attuazione del presente piano, i limiti di accettabilità degli scarichi di cui al d.lgs. 152/2006 ed alla legge regionale 26 marzo 1990 n. 13 (in materia di scarichi delle pubbliche fognature e di scarichi civili), da ultimo modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, costituiscono valori limite di emissione funzionali al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

2. Nelle more delle determinazioni di cui al comma 1, le province, se è necessario conseguire o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici o la protezione delle aree a specifica tutela, definiscono, in sede di rilascio o rinnovo delle singole autorizzazioni allo scarico, valori limite di emissione più restrittivi.

Art. 28. (Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi)

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali, con volume medio annuo superiore a centomila metri cubi, installano, con oneri a proprio carico, misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo idrico e certificano periodicamente all'autorità competente al controllo la qualità dei reflui derivanti dal ciclo produttivo a valle dell'impianto di trattamento.

2. I gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane con potenzialità superiore ai diecimila abitanti equivalenti installano misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo idrico recettore, fermo restando quanto previsto dal punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 in materia di autocontrolli.

3. Le disposizioni di attuazione del presente piano:

a) definiscono le modalità di autocertificazione e di trasmissione all'autorità competente al controllo delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui di cui ai commi 1 e 2;

b) individuano gli eventuali ulteriori scarichi soggetti alla misura dei volumi scaricati e all'autocertificazione della qualità dei reflui, con particolare riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose.

4. L'insieme delle misure dei volumi scaricati e dei risultati degli autocontrolli disciplinati dal presente articolo concorre all'implementazione del Catasto degli scarichi e del Catasto delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e impianti di depurazione.

Art. 29. (Scarichi in acque sotterranee)

1. In deroga al divieto di scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui all'articolo 104 del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente può autorizzare gli scarichi nella stessa falda:

a) delle acque utilizzate per scopi geotermici;

b) delle acque d'infiltrazione di miniere o cave;

c) delle acque pompate nel corso di lavori d'ingegneria civile;

d) delle acque provenienti da impianti di scambio termico per il condizionamento di fabbricati.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate solo in assenza di alternative di scarico o riutilizzo tecnicamente ed economicamente realizzabili, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, e previa effettuazione di un'indagine volta ad accertare:

a) la geometria e le caratteristiche idrochimiche del corpo idrico ricettore;

b) le modificazioni indotte sulla morfologia della superficie piezometrica;

c) le modificazioni indotte sul chimismo della falda interessata attraverso la valutazione degli effetti sullo stato termico e idrochimico;

d) l'effetto di sovrapposizione degli impatti di eventuali altre autorizzazioni della medesima tipologia insistenti sul corpo idrico sotterraneo ricettore nell'area indagata.

Art. 30. (Interventi di infrastrutturazione)

1. Le autorità d'ambito aggiornano ed integrano i rispettivi piani d'ambito individuando le risorse e gli interventi necessari per adeguare le reti fognarie e gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane agli obiettivi e alle finalità del presente piano.
2. Nei provvedimenti di cui al comma 1 le autorità d'ambito tengono in debita considerazione anche gli aspetti connessi alla gestione ottimale del complesso delle infrastrutture e degli impianti gravitanti in ciascuna area.

Art. 31. (Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue)

1. Al fine di garantire la corretta funzionalità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane le disposizioni di attuazione del presente piano disciplinano le modalità:
 - a) di approvazione dei relativi progetti, in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della miglior tecnologia disponibile e sulla base di procedure che garantiscano la partecipazione delle autorità competenti al controllo dello scarico;
 - b) di autorizzazione provvisoria allo scarico durante l'avviamento dei nuovi impianti ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali;
 - c) di esercizio provvisorio a seguito di intervento straordinario su impianti esistenti, di gestione straordinaria nelle fasi di manutenzione programmata e durante i periodi di interruzione del servizio di depurazione;
 - d) di scarico delle reti fognarie di agglomerati a forte fluttuazione stagionale.
2. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 1 disciplinano altresì le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue diverse da quelle urbane, per il tempo necessario al loro avvio.
3. In sede di definizione degli strumenti urbanistici o in sede di rilascio del permesso di costruire è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane. Di regola la larghezza di tale fascia non è inferiore a cento metri, misurati in linea d'aria dalla recinzione dell'impianto.
4. In considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio i comuni possono, all'interno dei propri strumenti urbanistici, prevedere deroghe alla larghezza minima di cui al comma 3; in tal caso il progetto dell'impianto è integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne hanno determinato l'ubicazione nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste.
5. Le autorità d'ambito, d'intesa con le province, individuano gli agglomerati serviti da impianti ubicati al di sopra dei mille metri sul livello del mare, con il relativo recapito finale, per i quali è possibile procedere ad un trattamento meno spinto di quello previsto all'articolo 105 del d.lgs. 152/2006 e adeguano di conseguenza i propri piani d'ambito con gli interventi necessari per assicurare un adeguato livello di trattamento a norma del comma 6 dello stesso articolo 105.
6. Con analoga procedura le autorità d'ambito individuano gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane caratterizzati da una forte fluttuazione stagionale del numero di abitanti equivalenti serviti, soggetti alle disposizioni di attuazione del presente piano.

Art. 32. (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne)

1. Fermo restando il divieto di scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione dei rischi ambientali, sono assoggettati a disciplina ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006:

- a) gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da agglomerati urbani e collettate da reti fognarie separate;
- b) le immissioni in acque superficiali e sul suolo delle acque meteoriche effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciate alle pubbliche reti fognarie;
- c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- d) le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di insediamenti ove, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettera a), costituenti parte integrante del servizio idrico integrato, le autorità d'ambito effettuano entro il 31 dicembre 2008 la caratterizzazione dei bacini scolanti degli agglomerati urbani ai fini della quantificazione delle acque di prima pioggia e del relativo carico inquinante, individuando gli interventi necessari al controllo e alla riduzione del carico complessivo. Tali interventi possono consistere nella realizzazione di vasche di prima pioggia, ovvero nell'adozione di appositi sistemi di trattamento o di accorgimenti finalizzati all'ottimizzazione della capacità di invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché mediante l'utilizzo di invasi aggiuntivi idonei allo scopo. Tali interventi sono affiancati da modalità gestionali del sistema viario e da interventi sul sistema edilizio ed urbano finalizzati a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio la regolazione delle portate meteoriche drenate, la riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate e la previsione di sistemi di ritenzione, rilascio ritardato e infiltrazione superficiale nel suolo delle acque meteoriche.

3. Sulla base delle risultanze degli studi di cui al comma 2, i piani d'ambito sono integrati dagli interventi necessari a garantire che il carico inquinante generato nei bacini scolanti degli agglomerati urbani sia ridotto di almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2016, agendo prioritariamente sugli agglomerati il cui reticolo scolante recapita nei corpi idrici di cui all'articolo 18, comma 1 e ove lo richiedano gli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della l.r. 13/1990, per le reti fognarie unitarie sono realizzati o adeguati funzionalmente, se esistenti, gli scaricatori di piena delle acque miste. Gli scaricatori sono ubicati e proporzionati per conseguire una significativa riduzione del carico inquinante rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore e sono dotati di dispositivi idonei a garantirne la funzionalità.

5. Sulla base di specifiche direttive della Giunta regionale, i regolamenti edilizi comunali sono integrati con:

- a) le misure concernenti la riduzione delle portate meteoriche drenate e la riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate di cui al comma 3;
- b) l'imposizione dell'obbligo di un adeguato trattamento, prima del loro recapito nel corpo ricettore, delle immissioni delle acque meteoriche di cui al comma 1, lettera b).

6. Le immissioni di cui al comma 1, lettera c) sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

7. Le disposizioni di attuazione del presente piano disciplinano le fattispecie di cui al comma 1, lettera d) in funzione del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e del contenimento della diffusione in ambiente idrico delle sostanze pericolose, prevedendo, se necessario, la sottoposizione delle relative immissioni ad autorizzazione preventiva ai sensi della normativa in materia di scarichi.

Art. 33. (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione e sviluppo della biodiversità, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i relativi divieti e disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti:

- a) nella fascia di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua naturali di cui all'articolo 18, comma 1;
- b) nella fascia individuata dalle stesse disposizioni di attuazione per i corsi d'acqua naturali diversi da quelli di cui alla lettera a);
- c) nelle isole e nelle unioni di terra che si possono formare negli alvei;
- d) nella fascia di almeno dieci metri dalle rive di laghi naturali;
- e) nella fascia individuata dalle disposizioni di attuazione del presente piano per i canali di irrigazione, di irrigazione e bonifica e di bonifica identificati dalle stesse disposizioni, garantendo le operazioni di manutenzione e gestione degli stessi canali.

2. Ove, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente piano, sia presente una fascia di vegetazione spontanea, lungo corsi d'acqua e laghi, di larghezza superiore al minimo di cui al comma 1, è mantenuta l'ampiezza della fascia di vegetazione spontanea esistente, passibile di riduzione fino a venti metri.

3. Resta fermo qualsiasi altro divieto o vincolo previsto da leggi o da atti di pianificazione territoriale.

Art. 34. (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche)

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari è finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertilirriguo.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, le attività concernenti l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica, dalla produzione alla raccolta, allo stoccaggio, al trattamento, al trasporto, all'applicazione al terreno, sono disciplinate dalle disposizioni di attuazione del presente piano in funzione della tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e funzionale.

3. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, sulla base delle modalità e delle tempistiche definite dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le aziende individuate da tali disposizioni predispongono ed attuano un piano di utilizzazione agronomica.

4. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 2 prevedono che la quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non superi un apporto al campo di trecentoquaranta chilogrammi di azoto totale per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, da distribuire in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento ed ai precedenti colturali.

5. Al fine di ottimizzare il rapporto tra elementi nutritivi prodotti dai capi allevati e superficie utilizzata per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, è incentivata l'adozione:

- a) di sistemi di stabulazione e trattamento finalizzati a migliorare le caratteristiche quali-quantitative degli effluenti zootecnici;

- b) di tecnologie finalizzate a ridurre la diluizione degli effluenti e realizzare la separazione tra solido e liquido;
 - c) di tecnologie e di iniziative che favoriscono l'uso degli effluenti di origine animale anche da parte di aziende non zootecniche, favorendo un minor ricorso ai concimi di sintesi;
 - d) di programmi di sperimentazione.
6. Al fine di ridurre le perdite di nutrienti è incentivata, anche attraverso programmi di assistenza tecnica, controllo e sperimentazione, l'applicazione diffusa del Codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, nonché l'adozione:
- a) di un opportuno ordinamento colturale e di razionali tecniche per le lavorazioni del terreno;
 - b) di tecniche di fertilizzazione atte ad ottimizzarne l'efficienza e ad assicurare la distribuzione uniforme di dosi programmate di effluenti zootecnici e di concimi di sintesi contenendo le perdite di azoto in atmosfera per volatilizzazione e la veicolazione dei nutrienti verso i corpi idrici;
 - c) di programmi di assistenza tecnica e controllo per la corretta conduzione dei suoli e delle pratiche agronomiche;
 - d) di programmi di sperimentazione.
7. Al fine della corretta utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari sono promossi interventi finalizzati a:
- a) ottimizzare i sistemi di stoccaggio, trattamento e distribuzione delle acque reflue;
 - b) favorire il risparmio idrico attraverso forme di riutilizzo delle acque già impiegate nel ciclo produttivo;
 - c) effettuare programmi di sperimentazione.

Art. 35. (Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione)

1. Al fine di contribuire alla tutela qualitativa e quantitativa di tutte le acque attraverso una più attenta gestione delle pratiche agronomiche, i codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione approvati con le disposizioni di attuazione del presente piano sono di raccomandata applicazione su tutto il territorio regionale.
2. I codici di cui al comma 1, adottando un approccio che considera il sistema colturale nel suo complesso e sostituendo le soluzioni di breve termine con strategie di lungo periodo, promuovono rispettivamente:
- a) tecniche che permettono un minor ricorso ai concimi di sintesi, tramite la valorizzazione dei fertilizzanti organici, la razionalizzazione delle tecniche di fertilizzazione, l'apporto di fosforo commisurato ai reali fabbisogni delle colture e alle caratteristiche dei suoli, nonché l'adozione di tecniche di lavorazione dei terreni di tipo conservativo;
 - b) metodi di gestione basati sull'impiego integrato di pratiche colturali e di mezzi chimici che consentono la lotta sostenibile contro le avversità biotiche con azioni preventive e con interventi volti ad aumentare la resistenza delle colture attraverso un riequilibrio biologico;
 - c) pratiche irrigue volte ad una attenta utilizzazione della risorsa, ottimizzandone l'applicazione al fine di ottenere sia il risparmio della risorsa stessa, sia la limitazione degli effetti negativi in conseguenza del mancato rispetto di accortezza nella loro somministrazione al campo.
3. I codici di cui al comma 1 sono approvati contestualmente al fine di garantire la coerenza delle azioni previste e la loro armonizzazione con le disposizioni dettate in materia agroambientale dalla Politica agricola comunitaria e dal Piano di sviluppo rurale, nonché con le previsioni dei programmi d'azione applicati nelle zone vulnerabili e con le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.

4. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano le azioni da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione:

- a) nei bacini drenanti dei laghi di cui all'allegato 6 con riferimento al Codice di buona pratica agricola approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999;
- b) nei bacini drenanti dei laghi di cui all'allegato 6 identificati come eutrofici e mesotrofici con riferimento al codice di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo.

5. Le disposizioni di attuazione del presente piano individuano le aree di intervento, ivi comprese le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, e le azioni dei codici di buona pratica agricola per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione nelle medesime aree.

Art. 36. (Impiego dei prodotti fitosanitari per scopi non agricoli)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari), le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono norme per il corretto impiego non agricolo dei prodotti fitosanitari diserbanti.
2. Sono fatti salvi gli impieghi per scopi non agricoli di prodotti fitosanitari diversi da quelli di cui al comma 1 previsti da specifici provvedimenti di settore.

Art. 37. (Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee)

1. Allo scopo di tutelare gli acquiferi profondi, tutti i pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono ricondizionati secondo le modalità stabilite dalla vigente disciplina regionale, tenendo conto dei criteri e delle priorità di cui al presente articolo.
2. La carta di identificazione della base dell'acquifero superficiale di cui all'articolo 2, comma 7 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, individua i limiti che separano la falda freatica dalle falde profonde, salvo documentata diversa configurazione locale fatta propria dall'autorità concedente.
3. Salve ulteriori determinazioni delle disposizioni di attuazione del presente piano, ai fini del ricondizionamento dei pozzi di cui al comma 1 sono considerate ad elevata priorità di intervento:
 - a) le aree idrogeologicamente separate di cui all'allegato 3 all'interno delle quali sono presenti zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
 - b) le aree idrogeologicamente separate di cui all'allegato 3 all'interno delle quali sono presenti aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e classificate con indice di vulnerazione areale LV1 e LV2;
 - c) le aree in cui sono localizzati campi pozzi di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b).
4. Le province, sulla base delle informazioni territoriali disponibili:
 - a) individuano all'interno delle aree ad elevata priorità di intervento porzioni di territorio nelle quali, anche in ragione della presenza di altri centri di pericolo, le azioni di ricondizionamento o chiusura dei pozzi potranno essere completate in un momento successivo e comunque entro il 31 dicembre 2016;
 - b) identificano porzioni di territorio all'interno delle quali sono presenti acquiferi che, seppur diversi da quelli indicati al comma 3, sono comunque di rilievo a livello locale e definiscono per tali aree ulteriori priorità di intervento.

5. Le attività di ricondizionamento o chiusura dei pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono completate entro il 31 dicembre 2016, con riferimento all'intero territorio regionale.

Art. 38. (Restituzioni e manutenzione delle opere di prelievo)

1. Le autorità competenti prescrivono che le restituzioni delle acque utilizzate per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca e alla estrazione di idrocarburi, hanno caratteristiche tali da non indurre modificazioni sulle caratteristiche idrochimiche e sullo stato termico del corpo idrico naturale ricettore che possono compromettere il rispetto degli obiettivi previsti dal presente piano.

2. Per le restituzioni di acqua provenienti da impianti ad acqua fluente destinati alla produzione di energia idroelettrica l'autorità concedente prescrive che le stesse sono realizzate e gestite in modo tale da:

a) evitare che le repentine variazioni della portata nel corpo idrico recettore a valle della sezione di immissione, nel caso di impianti dotati di dispositivi che consentono una regolazione giornaliera delle portate, determinino rilevanti impatti sull'ambiente idrico;

b) non produrre fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.

3. Le restituzioni di acqua provenienti da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica dotati di bacino di accumulo sono dotate, ove tecnicamente possibile, di dispositivi di demodulazione delle portate restituite e comunque rispettano le condizioni di cui al comma 2. Se le variazioni di portata non sono dannose per l'ambiente idrico e risultano compatibili con le legittime utilizzazioni di valle, sono ammesse deroghe all'obbligo di realizzare la demodulazione; in tali casi è imposto uno specifico protocollo di gestione dei rilasci.

4. Il materiale depositato nei dissabbiatori e sedimentatori connessi con le opere di presa da corsi d'acqua naturali realizzate mediante traverse può essere reimesso nel corso d'acqua alimentatore se ciò avviene in modo tale da non arrecare alterazioni significative all'ecosistema del corpo idrico.

5. Al fine di mitigare l'incidenza sugli ambienti idrici di valle delle operazioni di svaso e spurgo degli invasi, le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono:

a) gli sbarramenti da assoggettare all'obbligo di redazione dei progetti di gestione con i relativi requisiti minimi;

b) le modalità di identificazione dei corpi idrici o tratti di essi sui quali le operazioni di svaso e spurgo possono avere un'incidenza significativa;

c) in relazione alle tipologie di intervento, ai risultati dell'analisi dei sedimenti presenti nell'invaso ed alle caratteristiche dei corpi idrici interessati:

1) le misure di mitigazione da porre in essere per limitare le incidenze negative sul comparto idrico;

2) i criteri e i parametri chimico-fisici e biologici da considerare nell'attività di monitoraggio degli impatti;

3) la persistenza e le concentrazioni massime ammissibili di parametri fisico-chimici nel corpo idrico a valle dello sbarramento;

4) le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni raccolte;

5) i casi in cui, in considerazione delle caratteristiche dei sedimenti, non è consentita l'operazione di spurgo.

6. Le operazioni previste ai commi 4 e 5 sono eseguite in periodo idrologico diverso da quello di magra e tengono conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche presenti nei corpi idrici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e delle prime fasi di sviluppo.

Titolo III – Misure di tutela quantitativa

Art. 39. (Deflusso minimo vitale)

1. Il deflusso minimo vitale è la portata istantanea che è rilasciata a valle delle captazioni da corsi d'acqua al fine di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità.
2. Il deflusso minimo vitale è costituito da:
 - a) una componente idrologica calcolata sulla base della portata media annua naturale del corso d'acqua, quantificata in coerenza con i criteri di regolazione delle portate approvati dall'Autorità di bacino del fiume Po;
 - b) fattori correttivi relativi a morfologia e scambio idrico con la falda che, applicati al valore idrologico, definiscono il deflusso minimo vitale di base;
 - c) ulteriori fattori correttivi riguardanti la naturalità, la qualità dell'acqua, la fruizione e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi.
3. L'applicazione del deflusso minimo vitale di base e degli ulteriori fattori correttivi di cui al comma 2, lettera c), è condizione necessaria per il rilascio:
 - a) delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica e per quelle in ordine alle quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, non sia ancora concluso il relativo procedimento amministrativo;
 - b) dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualità prevista per le derivazioni in atto.
4. Entro il 31 dicembre 2008 tutte le derivazioni d'acqua in atto da corpi idrici naturali rilasciano il deflusso minimo vitale di base, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.
5. Le norme di area definiscono i fattori correttivi da applicarsi, secondo la gradualità definita ai sensi del comma 6, ai corsi d'acqua significativi, a quelli potenzialmente influenti sugli stessi o di rilevante interesse ambientale, a quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione nonché ai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
6. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano:
 - a) le modalità di calcolo della componente idrologica;
 - b) le modalità di calcolo dei rilasci nei bacini di estensione inferiore a cinquanta chilometri quadrati, compresi i rilasci da sorgenti;
 - c) le modalità di applicazione graduale alle derivazioni in atto degli ulteriori fattori correttivi di cui al comma 2, lettera c), anche sulla base della verifica degli effetti prodotti dall'applicazione del deflusso minimo vitale di base, ferma restando l'applicazione di tutti i fattori correttivi entro il 31 dicembre 2016;
 - d) criteri e condizioni di deroga;
 - e) le modalità di controllo dei rilasci;
 - f) le modalità di concertazione con le altre Regioni in relazione ai corpi idrici interregionali.
7. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6 sono automaticamente sostituite le disposizioni dei disciplinari di concessione incompatibili con le previsioni e le tempistiche di cui al presente articolo.
8. La Regione e le province incentivano l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del deflusso minimo vitale sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato

con l'autorità concedente e le comunità locali. Il deflusso minimo vitale risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente articolo, è reso pubblico ed è applicato, secondo le modalità stabilite dalla Regione, anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corso d'acqua in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione.

Art. 40. (Riequilibrio del bilancio idrico)

1. Il riequilibrio del bilancio idrico concorre alla tutela quali-quantitativa delle acque ed è perseguito attraverso una serie coordinata di azioni volte a consentire un consumo idrico sostenibile, riguardanti in via prioritaria:

- a) il riordino irriguo;
- b) la revisione dei titoli di concessione;
- c) l'uso, temporaneo e compatibile, delle acque sotterranee di falda freatica in funzione di soccorso dell'irrigazione;
- d) la revisione delle regole operative degli invasi esistenti;
- e) il ricorso ai trasferimenti di acqua in rapporto agli usi strategici della risorsa;
- f) la realizzazione di nuove capacità di invaso;
- g) i protocolli di gestione dinamica delle criticità quantitative stagionali.

2. Il riordino irriguo è perseguito attraverso l'aggregazione dei consorzi di bonifica, dei consorzi d'irrigazione e dei consorzi di irrigazione e bonifica ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) e la progressiva integrazione delle reti e delle gestioni, nonché attraverso il sostegno alle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria.

3. Le autorità concedenti provvedono entro il 31 dicembre 2008 alla revisione delle utilizzazioni in atto ai sensi dell'articolo 95, comma 5 del d.lgs. 152/2006, sulla base delle disposizioni di attuazione del presente piano con le quali sono definiti le metodologie di quantificazione del fabbisogno e i tempi di adeguamento per ciascuna area idrografica. La revisione è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) corpi idrici che presentano esigenze di riequilibrio del bilancio idrico;
- b) corpi idrici per i quali sono stati identificati obiettivi di qualità ambientale elevati o particolari obiettivi funzionali.

4. La revisione dei titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo è effettuata, contestualmente nell'ambito di ciascuna area idrografica, sulla base della verifica degli effettivi fabbisogni netti irrigui dei comprensori agrari, in considerazione delle colture praticate e delle condizioni pedo-climatiche, nonché dell'efficienza dei metodi di trasporto dell'acqua dal punto di captazione alle parcelle irrigue e dei metodi d'irrigazione.

5. Nelle aree idrografiche caratterizzate da squilibri del bilancio idrico, la Regione e le province, d'intesa con i consorzi irrigui di secondo grado, incentivano l'adozione di misure per l'utilizzazione delle acque captate dalla falda freatica in funzione di irrigazione di soccorso e il loro trasferimento verso gli areali del comprensorio d'irrigazione maggiormente idroesigenti, utilizzando le infrastrutture consortili per il trasporto dell'acqua.

6. Le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono procedure, anche negoziate, di revisione delle regole operative degli invasi esistenti in funzione dell'uso plurimo e in particolare del coordinamento della produzione di energia elettrica con le esigenze dell'agricoltura di valle e della laminazione delle piene, ove tecnicamente utile.

7. Fatte salve le utilizzazioni esistenti, è vietato trasferire acqua al di fuori del bacino idrografico del fiume Po per usi diversi da quello potabile per il quale si applicano le procedure previste dall'articolo 158 del d.lgs. 152/2006. Il trasferimento di acqua per usi diversi da quello potabile all'esterno dei sottobacini idrografici

sottesi dai corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale è consentito solo per realizzare progetti di valenza strategica riconosciuta dalla pianificazione regionale o provinciale di settore e solo se il trasferimento di acqua non compromette il mantenimento o il raggiungimento dei predetti obiettivi di qualità.

8. Nei bacini caratterizzati da un saldo negativo di bilancio, dovuto ad un fabbisogno non ulteriormente riducibile con politiche di risparmio idrico e di razionalizzazione dei prelievi o a una naturale limitatezza della risorsa, la Regione promuove la creazione delle capacità di invaso previste dalle norme di area, previa verifica di fattibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica delle soluzioni praticabili, perseguendo il coinvolgimento e la condivisione delle comunità locali interessate dagli interventi. Le predette norme di area sono aggiornate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, sentita la Conferenza regionale delle risorse idriche, che ne definisce altresì le priorità di intervento, con cadenza annuale.

9. Al fine di fronteggiare situazioni di emergenza idrica anche derivante da prolungata assenza di precipitazioni meteoriche, le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono un programma di azione contenente:

- a) gli indirizzi e gli interventi finalizzati ad un'equa ripartizione delle risorse idriche disponibili tra i diversi utilizzi, con priorità per l'uso potabile ed in subordine per l'irrigazione;
- b) le misure finalizzate al contenimento dei consumi anche attraverso specifiche limitazioni d'uso e divieti;
- c) misure straordinarie per la gestione delle acque disponibili negli invasi localizzati sul territorio regionale.

10. Il programma di azione, predisposto con il concorso delle province, delle autorità d'ambito, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi irrigui e di bonifica e dei gestori degli invasi regionali, è coordinato con analoghi programmi previsti a scala di bacino del fiume Po e con i piani di emergenza della protezione civile.

11. La gestione operativa del programma di azione è demandata al Comitato tecnico della Conferenza regionale delle risorse idriche di cui alla l.r. 13/1997, integrato dai rappresentanti dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi irrigui e di bonifica e dai gestori degli invasi.

12. Nell'area idrografica "Toce" e nelle altre aree interessate da un intenso sfruttamento della risorsa idrica per la produzione di energia idroelettrica individuate dalle disposizioni di attuazione del presente piano, sono applicate le misure volte alla mitigazione dei relativi effetti previste dalle norme di area o dalle stesse disposizioni di attuazione.

Art. 41. (Obblighi di installazione dei misuratori di portata e volumetrici)

1. La misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati ai sensi del presente articolo è finalizzata:

- a) alla valutazione dell'effettiva incidenza dei prelievi sulla disponibilità delle risorse idriche naturali;
- b) alla valutazione delle perdite nelle reti acquedottistiche e nelle reti irrigue consortili;
- c) alla verifica del rispetto delle condizioni imposte nei disciplinari di concessione;
- d) alla gestione dinamica dei prelievi in presenza di situazioni di crisi idrica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i prelievi soggetti alla misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati e definiscono, con la gradualità necessaria, i relativi obblighi di installazione e manutenzione, nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni. Entro il 31 dicembre 2016 deve comunque essere raggiunto l'obiettivo di disporre dei dati misurati sufficienti ad effettuare una stima attendibile dell'incidenza dei prelievi e delle restituzioni sul bilancio idrico.

3. Per esigenze di verifica dell'efficienza dell'uso dell'acqua nelle reti consortili le disposizioni di attuazione del presente piano prevedono l'obbligo di installazione di misuratori di portata o volumetrici sul sistema dei canali, le relative modalità tecniche e le priorità di attuazione.

Art. 42. (Misure per il risparmio idrico)

1. Al fine di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche a parità di servizio reso e di qualità della vita, le disposizioni di attuazione del presente piano promuovono e incentivano l'uso razionale dell'acqua, il contenimento dei consumi per uso civile, nei processi produttivi ed in agricoltura, nonché l'informazione e la sensibilizzazione al risparmio idrico delle diverse tipologie di utenza.

2. Le misure di cui al comma 1 incentivano tutti coloro che gestiscono o utilizzano risorse idriche ad eliminare gli sprechi, ridurre i consumi, incrementare il riciclo e il riutilizzo con applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con gli enti locali, con le autorità d'ambito, con i gestori del servizio idrico integrato, con i consorzi irrigui, nonché con altri grandi utilizzatori dell'acqua accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo, nonché avviare con gli atenei e gli istituti scientifici programmi di ricerca e sperimentazione.

4. Le autorità d'ambito individuano i bacini di utenza che, in relazione alle caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni, all'idroesigenza e alla disponibilità di risorsa idrica, costituiscono le aree obiettivo per la realizzazione di interventi finalizzati all'uso razionale della risorsa idrica, con particolare riguardo a:

- a) l'approvvigionamento e la distribuzione, mediante reti duali, di risorse idriche di minor pregio per gli usi compatibili;
- b) la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche;
- c) il riuso delle acque reflue depurate;
- d) l'adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico in ambito civile;
- e) l'installazione di contatori per ogni singola utenza o divisionali;
- f) le campagne di misura e gli interventi per il contenimento delle perdite delle reti idriche;
- g) le campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti.

5. Il complesso degli interventi di cui al comma 4 costituisce parte integrante dei piani d'ambito. Il relativo sistema tariffario può prevedere politiche premianti il risparmio idrico.

6. I comuni, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale, adeguano gli strumenti urbanistici locali mediante specifiche disposizioni finalizzate all'uso razionale delle risorse idriche, alla protezione delle acque destinate al consumo potabile localizzate nel proprio territorio, nonché per l'attuazione delle misure connesse previste nei piani d'ambito. In particolare, per quanto riguarda i nuovi insediamenti, i comuni:

- a) rilasciano il titolo ad edificare se il progetto edilizio prevede l'installazione di contatori singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile;
- b) prevedono nei propri atti normativi generali che le nuove costruzioni siano dotate di sistemi di separazione e coinvolgimento in apposite cisterne delle acque meteoriche affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell'immobile.

7. Il risparmio idrico in agricoltura è conseguito mediante la promozione della diffusione di tecniche di uso dell'acqua a basso impatto sulla risorsa idrica, il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto dell'acqua nonché il divieto di realizzare nuovi pozzi per l'irrigazione a scorrimento, ad eccezione di quelli da utilizzare per l'irrigazione di soccorso di cui all'articolo 40, comma 5, nonché di quelli realizzati in carenza di acque superficiali e di idonee strutture consortili per sostituire pozzi interrati o comunque da dismettere.

Titolo IV. Norme di area

Art. 43. (Programma di misure per area)

1. Al fine di superare le criticità locali, per ciascuna delle aree idrografiche e per i laghi di cui all'articolo 16, le monografie di area individuano il programma delle misure, delle azioni e degli interventi da realizzarsi, secondo le priorità ivi indicate, attraverso gli strumenti di attuazione previsti dall'articolo 10.

Titolo V. Norme finali

Art. 44. (Verifica dell'efficacia degli interventi)

1. La verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi previsti dal Piano di tutela delle acque è effettuata tramite un sistema di indicatori individuati tenendo conto delle indicazioni dell'Unione europea e concernenti:

- a) indicatori di realizzazione, che misurano i progressi fatti nell'attuazione di tutte le misure previste dal piano;
- b) indicatori di efficacia e di efficienza, che valutano gli effetti delle misure sul raggiungimento degli obiettivi di piano in funzione della tipologia di misure adottate;
- c) indicatori di impatto, che registrano gli effetti che le misure e le azioni hanno sul contesto socio-economico in funzione della tipologia di misure adottate.

Art. 45. (Disposizione finanziaria)

1. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'introito dei proventi relativi all'uso dell'acqua pubblica è destinata al finanziamento delle attività regionali di attuazione del presente piano.

Allegati alle Norme di Piano

Allegato 1 - Disposizioni di prima attuazione del Piano di tutela delle acque già vigenti

- Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13. Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili
- Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1991 n. 48-12028. Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali
- Delibera Giunta regionale 14 aprile 1993 n. 130-24244. Assoggettamento alla tutela della Pubblica Amministrazione delle attività di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee del territorio piemontese
- Delibera Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 74-45166. Criteri tecnici per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di derivazione da corsi d'acque da utilizzare nell'esercizio delle funzioni regionali in materia di utilizzazioni idriche e nell'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui alla legge regionale 13.4.1994 n. 5 (*per la parte relativa al deflusso minimo vitale*)
- Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22. Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee
- Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche
- Delibera Giunta regionale 10 marzo 1997 n. 64-17310. Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13. Istituzione dell'Osservatorio regionale dei servizi idrici
- Delibera Giunta regionale 21 aprile 1997 n. 36-18438. Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13. Adozione dei criteri e degli indirizzi per la stipula della convenzione di costituzione delle Autorità d'ambito
- Delibera Giunta regionale 16 settembre 1997 n. 1-22501. Classificazione delle acque dolci salmonicole o ciprinicole necessitanti protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 130
- Delibera Giunta regionale 24 novembre 1997 n. 31-23227. Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. Atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della convenzione-tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori
- Legge regionale 9 agosto 1999 n. 22. Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996 n. 88
- Legge regionale 9 agosto 1999 n. 21. Norme in materia di bonifica e irrigazione
- Deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 1999 n. 62-28737. L.r. 9 agosto 1999 n. 22, articolo 2, comma 5 e articolo 5. Adozione dei criteri di identificazione e delle modalità di attribuzione del codice identificativo delle opere di captazione idrica, nonché definizione delle schede identificative dei progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione e delle relative modalità di compilazione
- Legge regionale 29 dicembre 2000 n. 61. Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque
- Regolamento regionale 5 marzo 2001 n. 4/R. Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica

- Deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2001 n. 46-2495. Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, articolo 43. Adozione dei programmi di monitoraggio delle acque naturali superficiali e sotterranee
- Regolamento regionale 31 luglio 2001 n. 11/R. Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica
- Legge regionale 5 agosto 2002 n. 20. Legge finanziaria per l'anno 2002 (artt. 12, 14, 15, 16, 17, 18)
- Regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R e successive modifiche. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione
- Legge regionale 7 aprile 2003 n. 6. Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)
- Deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2003 n. 287-20269. Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152
- Regolamento regionale 29 luglio 2003 n. 10/R. Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000 n. 61)
- Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2003 n. 32-9528. Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13. Atto di indirizzo sul regime della proprietà delle infrastrutture del servizio idrico integrato
- Deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2004 n. 14-11519. Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, articolo 5. Individuazione dei corpi idrici sotterranei significativi e approvazione della classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali e sotterranee
- Regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 15/R e successive modifiche. Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)
- Regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R. Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)
- Regolamento regionale 20 febbraio, n. 1/R e successive modifiche. Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)
- Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) "

Allegato 2 – Definizioni

Ferme restando le definizioni contenute in disposizioni di legge o direttive comunitarie, ai fini delle presente Piano si intende per:

- a) *area idrografica*: la porzione di territorio in cui viene suddiviso un sottobacino idrografico funzionale all'attuazione del Piano di tutela e che per alcuni sottobacini idrografici coincide con il sottobacino stesso;
- b) *autorità concedente*: l'organo della provincia competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998;
- c) *autorità d'ambito*: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994 n. 36;
- d) *campo pozzi*: insieme di pozzi sufficientemente vicini per cui gli effetti di pompaggio sono potenzialmente tra loro interferenti in maniera significativa;
- e) *bacino idrografico*: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
- f) *gestore*: il soggetto che, in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge gennaio 1994 n. 36, gestisce i servizi idrici integrati, e, soltanto sino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;
- g) *piano d'ambito*: il programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13;
- h) *sottobacino idrografico*: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per confluire in un'unica sezione in un corpo idrico di ordine superiore.

Allegato 3- Unità sistemiche di riferimento

1. ACQUE SUPERFICIALI

1.1. Sottobacini e Aree idrografiche

SOTTOBACINO IDROGRAFICO	AREA IDROGRAFICA	Coincidenza territoriale fra Sottobacino e Area
PO (porzione piemontese)		
ALTO PO	AI01 ALTO PO AI02 BASSO PO	X
PELLICE	AI03 PELLICE	
CHISONE	AI04 CHISONE	X
VARAITA	AI05 VARAITA	X
MAIRA	AI06 MAIRA	
GRANA MELLEA	AI07 GRANA MELLEA	X
BANNA	AI08 BANNA - TEPICE	X
CHISOLA	AI09 CHISOLA	X
SANGONE	AI10 SANGONE	X
DORA RIPARIA	AI11 DORA RIPARIA	
STURA DI LANZO	AI12 STURA DI LANZO	X
MALONE	AI13 MALONE	X
ORCO	AI14 ORCO	X
DORA BALTEA	AI15 DORA BALTEA	
SEZIA		
ALTO SESIA	AI16 ALTO SESIA AI17 BASSO SESIA	X
CERVO	AI18 CERVO	X
TANARO		
ALTO TANARO	AI19 ALTO TANARO AI20 BASSO TANARO	
STURA DI DEMONTE	AI21 STURA DI DEMONTE	
<i>GESSO</i>	AI22 <i>GESSO</i>	X
BORBORE	AI23 BORBORE	X
BELBO	AI24 BELBO	X
BORMIDA	AI25 BASSO BORMIDA	
<i>BORMIDA DI MILLESIMO</i>	AI26 <i>BORMIDA DI MILLESIMO</i>	
<i>BORMIDA DI SPIGNO</i>	AI27 <i>BORMIDA DI SPIGNO</i>	
<i>ORBA</i>	AI28 <i>ORBA</i>	
SCRIVIA	AI29 SCRIVIA	
AGOGNA	AI30 AGOGNA	
CURONE	AI31 CURONE	
TICINO	AI32 TICINO	
TOCE	AI33 TOCE	
TERDOPPIO NOVARESE	AI34 TERDOPPIO NOVARESE	

1.2. Laghi

VB-47	MAGGIORE O VERBANO
VB-14	MERGOZZO
NO-1	D'ORTA O CUSIO
BI-1	VIVERONE O D'AZEGLIO
TO-18	TRANA O PICCOLO DI AVIGLIANA
TO-19	AVIGLIANA O GRANDE DI AVIGLIANA
TO-43	CANDIA
TO-48	SIRIO

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1. Aree idrogeologicamente separate dell'acquifero superficiale

AL01	Pianura alessandrina in sinistra Tanaro da Cerro Tanaro a confluenza Tanaro-Bormida
AL02	Pianura alessandrina tra Tanaro e Bormida
AL03	Pianura alessandrina tra Bormida e Orba
AL04	Pianura alessandrina tra Orba e Scrivia
AL05	Pianura alessandrina in sinistra Scrivia
AL06	Pianura casalese tra Po e Tanaro
AT01	Valle del Tanaro tra confluenza Tanaro - Stura di Demonte e Cerro Tanaro
CN01	Pianura cuneese tra Po e Maira
CN02	Pianura cuneese tra Maira e Stura di Demonte
CN03	Pianura cuneese tra Stura di Demonte e Tanaro
IV01	Pianura inframorenica d'Ivrea
NO01	Pianura novarese tra Ticino e Agogna
NO02	Pianura novarese tra Agogna e Sesia
TO01	Pianura torinese tra Dora Baltea, Po e Orco
TO02	Pianura torinese tra Orco, Po e Malone
TO03	Pianura torinese tra Malone, Po e Stura di Lanzo
TO04	Pianura torinese in destra Po da confluenza Po - Stura di Lanzo a Gabiano
TO05	Pianura torinese tra Stura di Lanzo, Po e Sangone
TO06	Pianura torinese tra Sangone e Chisola
TO07	Pianura torinese tra Chisola e Po
TO08	Altopiano di Poirino in destra Banna - Rioverde
TO09	Pianura torinese tra Ricchiardo, Po e Banna - Rioverde
VC01	Pianura vercellese tra Sesia e Cervo
VC02	Pianura vercellese tra Elvo - Cervo, Sesia, Marcova - spartiacque idrogeologico
VC03	Pianura vercellese tra Marcova - spartiacque idrogeologico, Po e Dora Baltea
VC04	Pianura biellese tra Cervo e Elvo
TE01	Terrazzo dell'Alta Pianura novarese tra Ticino e Agogna
TE02	Terrazzo dell'Alta Pianura novarese tra Agogna e Sesia

TE03	Terrazzo dell'Alta Pianura vercellese tra Sesia e Cervo
TE04	Terrazzo della Pianura biellese in destra Cervo
TE05	Terrazzo della Pianura biellese in sinistra Elvo
TE06	Terrazzo dell'Alta Pianura vercellese tra Elvo e Marcova
TE07	Terrazzo dell'Alta Pianura torinese tra Malone e Stura di Lanzo
TE08	Terrazzo dell'Alta Pianura torinese in destra Stura di Lanzo
TE09	Terrazzo della Pianura cuneese tra Maira e Stura di Demonte
TE10	Terrazzo della Pianura cuneese in destra Stura di Demonte
TE11	Terrazzo della Pianura cuneese in sinistra Tanaro
TE12	Terrazzo della Pianura alessandrina in sinistra Tanaro
TE13	Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in destra Tanaro
TE14	Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in sinistra Bormida
TE15	Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in destra Bormida
TE16	Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in destra Orba
TE17	Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina tra Orba e Scrivia
TE18	Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in destra Scrivia
TE19	Terrazzo della Pianura casalese tra Po e Tanaro

2.2. Macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale

MS1	Pianura Novarese	NO01, NO02, TE01, TE02
MS2	Pianura Biellese	VC01, VC04, TE03, TE04, TE05
MS3	Pianura Vercellese	VC02, VC03, TO04 (parte)
MS4	Anfiteatro morenico di Ivrea	IV01, TE06
MS5	Pianura Canavese	TO01, TO02, TO04 (parte)
MS6	Pianura Torinese	TO03, TO04 (parte), TO05, TO06, TE07, TE08
MS7	Pianura Pinerolese	TO07
MS8	Pianura Cuneese	CN01, CN02, TE09
MS9	Pianura Cuneese in destra Stura di Demonte	CN03, TE10, TE11
MS10	Altopiano di Poirino e colline Astigiane	TO08, TO09
MS11	Astigiano - Alessandrino occidentale	AT01 (parte), AL01, AL02, AL03, TE12, TE13, TE14, TE15, TE16
MS12	Pianura Alessandrina orientale	AL04, AL05, TE17, TE18
MS13	Pianura Casalese	AL06, TE19
MS14	Fondovalle Tanaro	AT01 (parte)

2.3. Macroaree idrogeologiche di riferimento degli acquiferi profondi

MP1	Pianura Novarese - Biellese - Vercellese
MP2	Pianura Torinese settentrionale
MP3	Pianura Cuneese - Torinese meridionale - Astigiano occidentale
MP4	Pianura Alessandrina - Astigiano orientale
MP5	Pianura Casalese - Tortonese

Allegato 4 - Individuazione dei corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale

1. CORSI D'ACQUA NATURALI SIGNIFICATIVI

Denominazione (ordine)	Sezione di chiusura	Area sottobacino idrografico (km ²)	Punti di prelievo
PO (I)	Isola Sant'Antonio (AL)	25.592	18
PELLICE (II)	confluenza Po	977	5
CHISONE (III)	confluenza Pellice	616	3
VARAITA (II)	confluenza Po	605	2
MAIRA (II)	confluenza Po	1.163	3
GRANA - MELLEA (III)	confluenza Maira	458	2
BANNA (II)	confluenza Po	547	2
CHISOLA (II)	confluenza Po	497	2
DORA RIPARIA (II)	confluenza Po	1.337	6
STURA DI LANZO (II)	confluenza Po	836	5
ORCO (II)	confluenza Po	961	6
DORA BALTEA (II)	confluenza Po	4.005	4
SEZIA (II)	confluenza Po	3.135	8
CERVO (III)	confluenza Sesia	1.025	6
TANARO (II)	confluenza Po	8.293	12
STURA DI DEMONTE (III)	confluenza Tanaro	1.472	6
GISSO (IV)	confluenza Stura di Demonte	584	1
BORBORE (III)	confluenza Tanaro	541	2
BELBO (III)	confluenza Tanaro	482	6
BORMIDA (III)	confluenza Tanaro	2.609	4
BORMIDA DI MILLESIMO (IV)	confluenza Bormida	568	7
BORMIDA DI SPIGNO (IV)	confluenza Bormida	448	3
ORBA (IV)	confluenza Tanaro	760	2
SCRIVIA (II)	confluenza Po	1.006	4
AGOGNA (II)	Vespolate (NO)	404	5
TICINO (II)	Cerano (NO)	7.043	5
TOCE	Immissione Lago Maggiore	1.609	7

2. CORSI D'ACQUA NATURALI POTENZIALMENTE INFLUENTI SUI CORSI D'ACQUA SIGNIFICATIVI O DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE

Denominazione (ordine)	Designazione	Sezione di chiusura	Area sottobacino idrografico (km ²)	Punti di prelievo
GERMANASCA (IV)	interesse ambientale	confluenza Chisone	193	1
TEPICE (II)	potenzialmente influente	confluenza Po	-	1
SANGONE (II)	interesse ambientale potenzialmente influente	confluenza Po	225	2

Denominazione (ordine)	Designazione	Sezione di chiusura	Area sottobacino idrografico (km ²)	Punti di prelievo
DORA DI BARDONECCHIA (III)	interesse ambientale	confluenza Dora Riparia	238	1
STURA DI VAL GRANDE (III)	interesse ambientale	confluenza Stura di Lanzo	132	1
STURA DI VIÙ (III)	interesse ambientale	confluenza Stura di Lanzo	251	1
CERONDA (III)	interesse ambientale	confluenza Stura di Lanzo	183	1
MALONE (II)	interesse ambientale	confluenza Po	345	4
SOANA (III)	interesse ambientale	confluenza Orco	223	2
FORZO (IV)	interesse ambientale	confluenza Soana	72	1
MALESINA (III)	interesse ambientale	confluenza Orco	93	1
CHIUSELLA (III)	interesse ambientale	confluenza Dora Baltea	222	3
STRONA DI VALDUGGIA (III)	interesse ambientale potenzialmente influente	confluenza Sesia	40	1
SESSERA (III)	interesse ambientale	confluenza Sesia	190	3
STRONA DI VALLE MOSSO (IV)	interesse ambientale	confluenza Cervo	-	2
ROVASENDA (IV)	interesse ambientale	confluenza Cervo	108	2
MARCHIAZZA (IV)	interesse ambientale	confluenza Cervo	107	2
ELVO (IV)	interesse ambientale	confluenza Cervo	321	4
MARCOVA (III)	potenzialmente influente	confluenza Sesia	-	1
GRANA (II)	interesse ambientale	confluenza Po	184	1
CORSAGLIA (III)	interesse ambientale	confluenza Tanaro	308	2
ELLERO (III)	interesse ambientale	confluenza Tanaro	201	1
PESIO (III)	interesse ambientale	confluenza Tanaro	367	1
VERMENAGNA (V)	interesse ambientale	confluenza Gesso	167	1
TRIVERSA (IV)	interesse ambientale potenzialmente influente	confluenza Bobore	321	1
VERSA (III)	potenzialmente influente	confluenza Tanaro	204	1
TIGLIONE (III)	potenzialmente influente	confluenza Tanaro	-	1
TINELLA (IV)	potenzialmente influente	confluenza Belbo	85	1
LOVASSINA (IV)	potenzialmente influente	confluenza Bormida	-	1
BORBERA (III)	interesse ambientale	confluenza Scrivia	245	1
LA GRUA (III)	potenzialmente influente	confluenza Agogna	-	1
ARBOGNA (III)	potenzialmente influente	confluenza Agogna	-	1
CURONE (II)	interesse ambientale	confluenza Po	240	1
S. GIOVANNI INTRA (III)	interesse ambientale potenzialmente influente	immissione Lago Maggiore	60	1
S. BERNARDINO (III)	interesse ambientale potenzialmente influente	immissione Lago Maggiore	131	1
DEVERO (IV)	interesse ambientale	confluenza Toce	-	1
OVESCA (IV)	interesse ambientale	confluenza Toce	142	1
ANZA (IV)	interesse ambientale	confluenza Toce	269	1
STRONA DI OMEGNA (IV)	interesse ambientale	confluenza Toce	248	1
LAGNA (VI)	interesse ambientale potenzialmente influente	immissione Lago D'Orta	-	1
FIUMETTA (VI)	interesse ambientale potenzialmente influente	immissione Lago D'Orta	-	1
VEVERA (III)	interesse ambientale potenzialmente influente	immissione Lago Maggiore	23	1
TERDOPPIO N.SE (III)	potenzialmente influente	confluenza Ticino	212	3

3. LAGHI NATURALI SIGNIFICATIVI O DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE

Lago	Superficie specchio liquido (km ²)	Punti di prelievo
AVIGLIANA O GRANDE DI AVIGLIANA	0,89	1 (centro lago)
TRANA O PICCOLO DI AVIGLIANA	0,58	1 (centro lago)
CANDIA	1,35	1 (centro lago)
SIRIO (*)	0,29	1 (centro lago)
D'ORTA O CUSIO	18,03	1 (centro lago)
MAGGIORE O VERBANO	212,5	3 (Belgirate; Stresa; Ghiffa)
MERGOZZO	1,81	1 (centro lago)
VIVERONE O D'AZEGLIO	5,72	1 (centro lago)

(*) Lago di rilevante interesse ambientale

4. CORPI IDRICI SOTTERRANEI SIGNIFICATIVI**4.1. Aree idrogeologicamente separate (acquifero superficiale)**

AL01	Pianura alessandrina in sinistra Tanaro da Cerro Tanaro a confluenza Tanaro-Bormida
AL02	Pianura alessandrina tra Tanaro e Bormida
AL03	Pianura alessandrina tra Bormida e Orba
AL04	Pianura alessandrina tra Orba e Scrivia
AL05	Pianura alessandrina in sinistra Scrivia
AL06	Pianura casalese tra Po e Tanaro
AT01	Valle del Tanaro tra confluenza Tanaro - Stura di Demonte e Cerro Tanaro
CN01	Pianura cuneese tra Po e Maira
CN02	Pianura cuneese tra Maira e Stura di Demonte
CN03	Pianura cuneese tra Stura di Demonte e Tanaro
IV01	Pianura inframorenica d'Ivrea
NO01	Pianura novarese tra Ticino e Agogna
NO02	Pianura novarese tra Agogna e Sesia
TO01	Pianura torinese tra Dora Baltea, Po e Orco
TO02	Pianura torinese tra Orco, Po e Malone
TO03	Pianura torinese tra Malone, Po e Stura di Lanzo
TO04	Pianura torinese in destra Po da confluenza Po - Stura di Lanzo a Gabiano
TO05	Pianura torinese tra Stura di Lanzo, Po e Sangone
TO06	Pianura torinese tra Sangone e Chisola
TO07	Pianura torinese tra Chisola e Po
TO08	Altopiano di Poirino in destra Banna - Rioverde
TO09	Pianura torinese tra Ricchiardo, Po e Banna - Rioverde
VC01	Pianura vercellese tra Sesia e Cervo
VC02	Pianura vercellese tra Elvo - Cervo, Sesia, Marcova - spartiacque idrogeologico
VC03	Pianura vercellese tra Marcova - spartiacque idrogeologico, Po e Dora Baltea
VC04	Pianura biellese tra Cervo e Elvo

4.2. Macroaree idrogeologiche di riferimento (acquiferi profondi)

- MP1 Pianura Novarese - Biellese - Vercellese
- MP2 Pianura Torinese settentrionale
- MP3 Pianura Cuneese - Torinese meridionale - Astigiano occidentale
- MP4 Pianura Alessandrina - Astigiano orientale
- MP5 Pianura Casalese - Tortonese

5. CORPI IDRICI SOTTERRANEI POTENZIALMENTE INFLUENTI SUI CORPI IDRICI SOTTERRANEI SIGNIFICATIVI

- TE01 Terrazzo dell'Alta Pianura novarese tra Ticino e Agogna
- TE02 Terrazzo dell'Alta Pianura novarese tra Agogna e Sesia
- TE03 Terrazzo dell'Alta Pianura vercellese tra Sesia e Cervo
- TE04 Terrazzo della Pianura biellese in destra Cervo
- TE05 Terrazzo della Pianura biellese in sinistra Elvo
- TE06 Terrazzo dell'Alta Pianura vercellese tra Elvo e Marcova
- TE07 Terrazzo dell'Alta Pianura torinese tra Malone e Stura di Lanzo
- TE08 Terrazzo dell'Alta Pianura torinese in destra Stura di Lanzo
- TE09 Terrazzo della Pianura cuneese tra Maira e Stura di Demonte
- TE10 Terrazzo della Pianura cuneese in destra Stura di Demonte
- TE11 Terrazzo della Pianura cuneese in sinistra Tanaro
- TE12 Terrazzo della Pianura alessandrina in sinistra Tanaro
- TE13 Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in destra Tanaro
- TE14 Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in sinistra Bormida
- TE15 Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in destra Bormida
- TE16 Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in destra Orba
- TE17 Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina tra Orba e Scrivia
- TE18 Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in destra Scrivia
- TE19 Terrazzo della Pianura casalese tra Po e Tanaro

Allegato 5 - Individuazione di corpi idrici a specifica destinazione

1. ACQUE DOLCI CHE RICHIEDONO PROTEZIONE E MIGLIORAMENTO PER ESSERE IDONEE ALLA VITA DEI PESCI

1.1. Acque salmonicole

Corsi d'acqua	Tratto
FIUME PO	dal Comune di Crissolo alla confluenza del torrente Banna
FIUME TICINO	dall'uscita dal Lago Maggiore al confine regionale
TORRENTE ORCO	dal Comune di Locana alla confluenza in Po a Chivasso
TORRENTE PELLICE	dalla confluenza del torrente Angrogna all'immissione in Po in Comune di Villafranca Piemonte
FIUME SESIA	dalla confluenza del torrente Artogna fino all'abitato di Romagnano Sesia
TORRENTE STURA DI DEMONTE	dal ponte di Vinadio al territorio del Comune di Castelletto Stura all'altezza del ponte della strada provinciale n. 3
TORRENTE STURA DI LANZO	da Lanzo fino alla confluenza con il torrente Ceronda

1.2. Acque ciprinicole

Corsi d'acqua	Tratto
FIUME PO	dalla confluenza del torrente Banna al confine regionale

2. ACQUE DESTINATE AGLI SPORT DI ACQUA VIVA

Corsi d'acqua	Tratto
FIUME SESIA	nel tratto compreso tra le sorgenti in territorio comunale di Alagna Val Sesia e il ponte della Frazione Baraggiolo in Comune di Varallo Sesia

Allegato 6 - Designazione delle aree sensibili

Lago	Superficie del bacino drenante (km ²)	Stato trofico
MAGGIORE O VERBANO	2.467 (in territorio piemontese) *	oligotrofia
MERGOZZO	10,4	oligotrofia
D'ORTA O CUSIO	116	oligotrofia
VIVERONE O D'AZEGLIO	25,7	eutrofia
TRANA O PICCOLO DI AVIGLIANA	8,1	mesotrofia
AVIGLIANA O GRANDE DI AVIGLIANA	11,5	eutrofia
CANDIA	7,5	mesotrofia
SIRIO	1,4	eutrofia

(*) Il bacino è di 6.559 km² complessivi, comprendendo le porzioni lombarda e svizzera.

Allegato 7 - Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. AREE IDROGEOLOGICAMENTE SEPARATE (A.I.S.), FOGLI DI MAPPA E RELATIVI COMUNI DI APPARTENENZA COMPREDENTI TERRITORI CON LIVELLO DI VULNERAZIONE AREALE ALTO (LV1) E MEDIO ALTO (LV2).

Comune			Fogli di mappa designati zona vulnerabile da nitrati
A.i.s.	Codice	Denominazione	
Provincia di Torino			
IV01	001004	Albiano d'Ivrea	da 001 a 014, da 018 a 023, da 027 a 031, da 033 a 039
TO08	001009	Andezeno	da 006 a 011, 013, 014
TO08	001012	Arignano	da 011 a 017
IV01	001014	Azeglio	da 001 a 005, 007, 008, da 014 a 017, da 022 a 024, da 027 a 029, 032, 033, da 036 a 039
IV01	001020	Banchette	da 001 a 006, da 008 a 014
IV01	001027	Bollengo	010, 012, da 016 a 018, da 022 a 026, da 029 a 035, da 038 a 052
IV01	001030	Borgofranco d'Ivrea	sezione censuaria di Borgofranco d'Ivrea: 005, 006, da 011 a 013, da 017 a 020, da 024 a 033, da 036 a 045 sezione censuaria di Baio Dora: da 003 a 007, da 009 a 011
IV01	001031	Borgomasino	006, 007, da 014 a 019, da 025 a 028, da 033 a 037, da 041 a 053
TO04	001039	Brusasco	sezione censuaria di Brusasco: da 003 a 010
IV01	001042	Burolo	005, 008, 009, 012, 013, 015, 016, da 018 a 020, 022, 023
TO08	001048	Cambiano	004, da 007 a 020
IV01	001050	Candia Canavese	012, da 014 a 018, da 023 a 025, 029, 030, 038, 039
IV01	001056	Caravino	sezione censuaria di Caravino: da 001 a 005, da 009 a 018, 020, 021, 024, da 028 a 031
IV01	001061	Cascinette d'Ivrea	da 002 a 010
TO04	001064	Castagneto Po	019
TO04	001068	Castiglione Torinese	da 003 a 009
TO04	001069	Cavagnolo	da 001 a 004, 006
IV01	001077	Chiaverano	040
TO08	001078	Chieri	da 025 a 034, da 037 a 046, da 053 a 063, da 066 a 093
TO04	001082	Chivasso	018, 019, 075, 076
IV01	001092	Colleretto Giacosa	da 003 a 017
IV01	001105	Fiorano Canavese	001, 003, 004, 007, 008, da 010 a 012, da 014 a 018
TO04	001112	Gassino Torinese	sezione censuaria di Gassino Torinese: 004, 012
TO08	001123	Isolabella	tutti
IV01	001125	Ivrea	da 001 a 004, da 008 a 010, 023, da 031 a 033, da 035 a 124

Comune			Fogli di mappa designati zona vulnerabile da nitrati
A.i.s.	Codice	Denominazione	
TO04	001129	Lauriano	sezione censuaria di Lauriano: da 003 a 006, 009
IV01	001132	Lessolo	002, 003, da 005 a 008, da 010 a 012, da 016 a 019, 023, 026
IV01	001137	Loranzè	da 002 a 004, da 007 a 010, 015, 016
IV01	001150	Mercenasco	da 001 a 004, da 006 a 010, 015, 016, da 019 a 021, 035, 042, 043
TO08	001153	Mombello di Torino	008
TO08	001156	Moncalieri	sezione censuaria di Moncalieri: 019, 022, 023, da 025 a 028, da 039 a 056
IV01	001160	Montalto Dora	da 001 a 007, da 014 a 019, 027
TO04	001162	Monteu da Po	001, da 003 a 009
IV01	001177	Palazzo Canavese	009, 010, da 012 a 023
IV01	001179	Parella	004, 006, 007, 009, 010
IV01	001181	Pavone Canavese	tutti
IV01	001185	Perosa Canavese	da 001 a 014, 016
IV01	001196	Piverone	012, da 025 a 046
TO08	001197	Poirino	da 001 a 029, 031, da 039 a 055, da 076 a 095, da 106 a 108
TO08	001203	Pralormo	da 001 a 009, 011, 012, 019, 020
IV01	001209	Quassolo	009, da 011 a 013
TO08	001215	Riva presso Chieri	tutti
IV01	001223	Romano Canavese	tutti
IV01	001231	Salassa	011
IV01	001233	Salerano Canavese	tutti
IV01	001235	Samone	tutti
IV01	001247	San Martino Canavese	da 005 a 011, 033
TO04	001249	San Mauro Torinese	007, 008, 012, 013
TO04	001252	San Raffaele Cimena	001, 002, da 006 a 008, da 010 a 012
TO04	001253	San Sebastiano da Po	da 003 a 007, da 015 a 017
TO08	001257	Santena	da 001 a 012
IV01	001261	Scarmagno	da 001 a 010, 014, 015, 022, da 026 a 029, 032
IV01	001264	Settimo Rottaro	da 001 a 003, 006, 007, 012, 013, 017, 018, 020
IV01	001269	Strambino	tutti
TO08	001280	Trofarello	da 004 a 015, da 018 a 021
TO04	001294	Verrua Savoia	da 002 a 005, 009, da 012 a 015, 017, da 021 a 023

Comune			Fogli di mappa designati zona vulnerabile da nitrati
A.i.s.	Codice	Denominazione	
IV01	001295	Vestignè	sezione censuaria di Vestignè: da 001 a 008, da 011 a 017, da 020 a 028, da 032 a 037 sezione censuaria di Tina: da 001 a 009
IV01	001311	Vische	da 001 a 022, da 024 a 041, 044, 050
			Provincia di Vercelli
TO04	002058	Fontanetto Po	026
IV01	002079	Moncrivello	001, 003, 008, 014
TO04	002090	Palazzolo Vercellese	012
			Provincia di Cuneo
CN03	004014	Bastia Mondovì	da 002 a 004, 014, 015
CN03	004016	Beinette	tutti
CN03	004019	Bene Vagienna	da 005 a 019, da 027 a 041, 045, 046, da 048 a 052, 055, 056, 058, da 062 a 066, da 074 a 078
TE11	004019	Bene Vagienna	da 042 a 044, 047, da 067 a 073, da 079 a 085
CN03	004025	Borgo San Dalmazzo	da 001 a 015
CN03	004028	Boves	da 001 a 017, da 020 a 022, da 031 a 033
CN03	004043	Carrù	008, da 010 a 022, 030, da 032 a 037
TE11	004043	Carrù	Da 001 a 007, 009, da 023 a 029, 031
CN03	004049	Castelletto Stura	tutti
CN03	004067	Cherasco	da 036 a 046, da 048 a 072, 076, 090, da 092 a 096, da 099 a 104, 112
CN03	004068	Chiusa di Pesio	da 001 a 015, 017, 027, 029
CN03	004071	Clavesana	001, 002, 004, 013, 015
CN03	004078	Cuneo	070, da 072 a 083, 085, 086, da 088 a 108, da 110 a 114, da 116 a 141
CN03	004081	Dogliani	001, 003
CN03	004086	Farigliano	da 001 a 004, da 006 a 011, 013
CN03	004089	Fossano	152, da 155 a 157
CN03	004091	Frabosa Sottana	002
CN03	004107	Lequio Tanaro	tutti
CN03	004114	Magliano Alpi	009, da 015 a 028
TE11	004114	Magliano Alpi	da 001 a 008, da 011 a 014
CN03	004118	Margarita	tutti
CN03	004126	Monastero di Vasco	008

Comune			Fogli di mappa designati zona vulnerabile da nitrati
A.i.s.	Codice	Denominazione	
CN03	004129	Monchiero	da 001 a 003
CN03	004130	Mondovì	da 001 a 078, 086, 087, da 099 a 101
CN03	004136	Montanera	tutti
CN03	004144	Morozzo	tutti
CN03	004147	Narzole	da 001 a 006, da 012 a 038
CN03	004152	Novello	da 012 a 014
CN03	004163	Peveragno	da 001 a 027, 029, da 031 a 033, 036
CN03	004165	Pianfei	da 001 a 015
CN03	004169	Piozzo	Da 001 a 011, 014, 015
TE11	004169	Piozzo	012, 013
CN03	004189	Rocca de' Baldi	tutti
CN03	004191	Roccasparvera	001, 002
CN03	004202	Salmour	001, 008, 009
CN03	004211	Sant'Albano Stura	da 001 a 019, da 021 a 037
CN03	004232	Trinità	da 001 a 009, da 014 a 037
CN03	004245	Villanova Mondovì	da 001 a 026, da 028 a 032, 034, 035
			Provincia di Asti
AL02	005010	Bruno	da 001 a 003
TO08	005012	Buttigliera d'Asti	da 001 a 003, da 007 a 013
TO08	005033	Cellarengo	da 001 a 005
AL01	005036	Cerro Tanaro	001, da 003 a 005
TO08	005052	Dusino San Michele	001, da 008 a 010
AL01	005096	Rocchetta Tanaro	005
TO08	005101	San Paolo Solbrito	001, 002
TO08	005112	Valfenera	da 001 a 004, da 007 a 011, 013, 014, 016
TO08	005118	Villanova d'Asti	da 001 a 003, da 009 a 050
			Provincia di Alessandria
AL03	006001	Acqui Terme	da 030 a 032
AL01	006003	Alessandria	da 001 a 003, da 023 a 070
AL02	006003	Alessandria	Da 072 a 101, da 103 a 142, da 268 a 272
AL04	006003	Alessandria	Da 143 a 210, 212, da 217 a 236, da 273 a 285
AL04	006006	Alluvioni Cambiò	tutti
AL04	006008	Alzano Scrivia	001

Comune			Fogli di mappa designati zona vulnerabile da nitrati
A.i.s.	Codice	Denominazione	
AL05	006008	Alzano Scrivia	002, 003
AL03	006012	Basaluzzo	017
AL04	006012	Basaluzzo	Da 001 a 016
TE19	006013	Bassignana	da 009 a 011, da 016 a 020
AL04	006013	Bassignana	021, da 026 a 029, 031, 032
AL02	006015	Bergamasco	da 002 a 004, 011, 012, 019, 020
AL02	006019	Borgoratto Alessandrino	002, 003
AL04	006021	Bosco Marengo	tutti
AL03	006029	Capriata d'Orba	da 001 a 003, da 005 a 007, da 010 a 013, da 016 a 019, 023, 024
AL05	006030	Carbonara Scrivia	001, 004
AL02	006031	Carentino	001
AL03	006037	Casal Cermelli	Da 001 a 003, 005, 006, da 008 a 013
AL04	006037	Casal Cermelli	004, 007
AL05	006040	Casalnoceto	da 001 a 011
AL05	006042	Cassano Spinola	001, da 004 a 006
AL03	006043	Cassine	da 004 a 007, da 010 a 014, da 018 a 020, 027, 031, 032, 038, 039
AL05	006046	Castellar Guidobono	tutti
AL02	006047	Castellazzo Bormida	Da 013 a 018, da 034 a 038
AL03	006047	Castellazzo Bormida	004, da 008 a 011, da 019 a 033, da 039 a 052
AL04	006047	Castellazzo Bormida	Da 005 a 007
AL03	006049	Castelletto d'Orba	da 001 a 003, da 005 a 009, 011
AL01	006051	Castelletto Monferrato	da 008 a 014
AL03	006052	Castelnuovo Bormida	da 001 a 013
AL04	006053	Castelnuovo Scrivia	Da 001 a 009, da 017 a 025, da 041 a 049
AL05	006053	Castelnuovo Scrivia	Da 010 a 016, da 026 a 040, da 050 a 054
AL03	006054	Castelspina	tutti
AL01	006068	Felizzano	da 013 a 031
AL02	006068	Felizzano	032
AL03	006070	Francavilla Bisio	003
AL04	006070	Francavilla Bisio	001, 002, da 004 a 009
AL02	006071	Frascaro	003
AL04	006074	Fresonara	tutti
AL04	006075	Frugarolo	tutti

Comune			Fogli di mappa designati zona vulnerabile da nitrati
A.i.s.	Codice	Denominazione	
TO04	006077	Gabiano	da 001 a 003
AL02	006078	Gamalero	013
AL03	006078	Gamalero	015
AL04	006081	Gavi	004
AL04	006086	Guazzora	tutti
AL04	006087	Isola Sant'Antonio	002, da 006 a 027
TE19	006089	Lu	da 002 a 004, 009, 013
AL01	006091	Masio	004, 005, 008
AL02	006091	Masio	007, da 009 a 012
TE19	006094	Mirabello Monferrato	001, 002, da 006 a 014
AL05	006096	Molino dei Torti	tutti
TO04	006099	Moncestino	001, 002
AL04	006105	Montecastello	005, da 007 a 010
AL03	006112	Morsasco	001, 002
AL04	006114	Novi Ligure	da 001 a 023, da 027 a 038, da 041 a 044, da 048 a 050, 055
TE19	006115	Occimiano	029
AL03	006119	Orsara Bormida	002
AL02	006122	Oviglio	da 001 a 019, da 024 a 032
AL04	006127	Pasturana	002
TE19	006128	Pecetto di Valenza	001, 002, 004
AL04	006129	Pietra Marazzi	sezione censuaria di Pietra Marazzi: 006, 007 sezione censuaria di Pavone: 003
AL04	006130	Piovera	tutti
TE19	006131	Pomaro Monferrato	011, 012, 015, 016
AL05	006132	Pontecurone	tutti
AL04	006138	Pozzolo Formigaro	tutti (sia della sezione censuaria di Pozzolo che della sezione censuaria di Bettole)
AL03	006140	Predosa	da 001 a 008, da 012 a 017, da 019 a 022, 028, 039, 040
AL01	006141	Quargnento	008, da 020 a 025, da 032 a 034, da 036 a 041
AL01	006142	Quattordio	da 014 a 019
AL03	006144	Rivalta Bormida	001, 002, 004, 005, 007
AL04	006145	Rivarone	003, 004, 006, 007
AL03	006147	Rocca Grimalda	004

Comune			Fogli di mappa designati zona vulnerabile da nitrati
A.i.s.	Codice	Denominazione	
AL04	006151	Sale	tutti
AL03	006152	San Cristoforo	001, 002
TE19	006154	San Salvatore Monferrato	da 001 a 006, da 008 a 010, 012, 013
AL04	006160	Serravalle Scrivia	da 001 a 006, da 010 a 012
AL03	006161	Sezzadio	da 001 a 018, da 020 a 024
AL03	006162	Silvano d'Orba	001, 002, 004, 005
AL01	006163	Solero	tutti
AL03	006168	Strevi	004, 005, 010, 011, da 013 a 016
AL04	006174	Tortona	da 001 a 021, 045, 046, da 049 a 056, da 072 a 098
AL05	006174	Tortona	da 022 a 034, da 039 a 044, 047, 048, 057, 069, 070, 071, da 099 a 101
TE19	006177	Valenza	sezione censuaria di Valenza: 001, 002, da 006 a 008, 011, 012, da 016 a 018, da 023 a 027, 032, 034, 036, 037, 050 sezione censuaria di Villabella: da 002 a 005
AL05	006181	Viguzzolo	da 001 a 014, da 018 a 021
AL05	006183	Villalvernia	002, 005, 007, 008
AL03	006187	Visone	da 001 a 003
AL05	006188	Volpedo	da 001 a 003, 005, 009
AL05	006189	Volpeglino	001, 003
			Provincia di Biella
TE05	096003	Benna	001, 002, 004, 005, da 011 a 014, 019, 020
TE05	096004	Biella	032, 034, da 044 a 048, da 051 a 057, da 060 a 067
TE05	096006	Borriana	da 001 a 004, 006
TE05	096012	Candelo	002, 003, 005, 006, da 009 a 016, da 021 a 025
TE05	096018	Cerrione	002, da 004 a 008, da 012 a 016, da 023 a 025
TE05	096026	Gaglianico	tutti
TE05	096031	Massazza	006, da 009 a 012
TE05	096047	Ponderano	tutti
TE05	096058	Salussola	da 001 a 012, da 020 a 023
TE05	096059	Sandigliano	tutti
TE05	096076	Verrone	tutti
IV01	096080	Viverone	019

Allegato 8 - Designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari

1. AREE IDROGEOLOGICAMENTE SEPARATE (A.I.S.), FOGLI DI MAPPA E RELATIVI COMUNI DI APPARTENENZA COMPREDENTI TERRITORI CON INDICE DI VULNERAZIONE AREALE ALTO (IV1), MEDIO ALTO (IV2), MEDIO BASSO (IV3) E BASSO (IV4).

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
Provincia di Torino			
TO01	001001	Agliè	da 015 a 054
TO07	001002	Airasca	tutti
IV01	001004	Albiano d'Ivrea	da 001° 014, da 018 a 023, da 027 a 031, da 033 a 039
TO08	001009	Andezeno	da 006 a 011, 013, 014
TO08	001012	Arignano	da 011 a 017
IV01	001014	Azeglio	da 001 a 005, 007, 008, da 014 a 017, da 022 a 024, da 027 a 029, 032, 033, da 036 a 039
TO01	001015	Bairo	001, 002, da 004 a 010
TO03	001016	Balangero	010, da 014 a 021
TO01	001017	Baldissero Canavese	011, 012, da 014 a 016
IV01	001020	Banchette	da 001 a 006, da 008 a 014
TO02	001021	Barbania	012, 013
TO01	001023	Barone Canavese	da 007 a 019
TO07	001025	Bibiana	da 014 a 018, da 020 a 031
IV01	001027	Bollengo	010, 012, da 016 a 018, da 022 a 026, da 029 a 035, da 038 a 052
TO03	001028	Borgaro Torinese	tutti
TO01	001029	Borgiallo	020
IV01	001030	Borgofranco d'Ivrea	sezione censuaria di Borgofranco d'Ivrea: 005, 006, da 011 a 013, da 017 a 020, da 024 a 033, da 036 a 045 sezione censuaria di Baio Dora: 003 a 007, da 009 a 011
IV01	001031	Borgomasino	006, 007, da 014 a 019, da 025 a 028, da 033 a 037, da 041 a 053
TO02	001033	Bosconero	tutti
TO03	001034	Brandizzo	tutti
TO07	001035	Bricherasio	da 013 a 023, 027, da 029 a 039
TO01	001039	Brusasco	sezione censuaria di Brusasco: da 001 a 002
TO04	001039	Brusasco	sezione censuaria di Brusasco: da 003 a 010
TO07	001041	Buriasco	tutti
IV01	001042	Burolo	005, 008, 009, 012, 013, 015, 016, da 018 a 020, 022, 023
TO02	001043	Busano	tutti

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
TE08	001046	Cafasse	sezione censuaria di Cafasse: 001, da 003 a 009 sezione censuaria di Monasterolo Torinese: da 002 a 005
TO01	001047	Caluso	001, da 007 a 009, da 012 a 024, 026, da 030 a 136
TO08	001048	Cambiano	004, da 007 a 021
TO07	001049	Campiglione-Fenile	sezione censuaria di Campiglione: tutti sezione censuaria di Fenile: tutti
IV01	001050	Candia Canavese	012, da 014 a 018, da 023 a 025, 029, 030, 038, 039
TO01	001050	Candia Canavese	032
TO07	001053	Cantalupa	da 012 a 016, 018
IV01	001056	Caravino	sezione censuaria di Caravino: da 001 a 005, da 009 a 018, 020, 021, 024, da 028 a 031
CN02	001058	Carignano	085, 089, 091, 092, 095, 088
TO07	001058	Carignano	Da 001 a 005, da 016 a 031, 039, da 042 a 084, 086, 087, 090, 094, 096
TO09	001058	Carignano	Da 006 a 015, da 032 a 038, 040, 041, 093, 097
CN02	001059	Carmagnola	093, 094, 097, da 119 a 123, da 147 a 163, 165
TO07	001059	Carmagnola	Da 050 a 053, 055, 056, 095, 096
TO09	001059	Carmagnola	Da 001 a 049, 054, da 057 a 092, da 098 a 118, da 124 a 146, 164, da 166 a 172
IV01	001061	Cascinette d'Ivrea	da 002 a 010
TE08	001063	Caselle Torinese	026, 031, 032, 033
TO03	001063	Caselle Torinese	Da 001 a 025, 027, da 034 a 049
TO04	001064	Castagneto Po	019
TO07	001065	Castagnole Piemonte	tutti
TO01	001066	Castellamonte	sezione censuaria di Campo Canavese: 003, 005, 012, 013, da 016 a 026, 050, 051
TO03	001068	Castiglione Torinese	001, 002
TO04	001068	Castiglione Torinese	da 003 a 009
TO04	001069	Cavagnolo	da 001 a 004, 006
TO07	001070	Cavour	tutti
TO07	001071	Cercenasco	tutti
IV01	001077	Chiaverano	040
TO08	001078	Chieri	da 025 a 034, da 037 a 046, da 053 a 063, da 066 a 093
TO01	001082	Chivasso	Da 006 a 014, 016, da 020 a 074
TO02	001082	Chivasso	001, 003, 004, 005, 015
TO03	001082	Chivasso	002, 017

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
TO04	001082	Chivasso	018, 019, 075, 076
TO01	001083	Ciconio	tutti
TE08	001086	Ciriè	031
TO03	001086	Ciriè	Da 001 a 030, da 032 a 035
IV01	001092	Colleretto Giacosa	da 003 a 017
TO01	001096	Cuceglio	da 009 a 011, da 016 a 025
TO07	001097	Cumiana	sezione censuaria di Cumiana: da 052 a 057, da 059 a 067, da 072 a 110 sezione censuaria di Tavernette: da 003 a 006, da 008 a 010
TO01	001098	Cuornè	sezione censuaria di Priacco: 015, da 020 a 022 sezione censuaria di Salto: 001, 002
TO02	001098	Cuornè	sezione censuaria di Cuornè: 006, da 010 a 014
TE08	001099	Druento	da 001 a 007, 012
TO02	001101	Favria	tutti
TO02	001102	Feletto	tutti
TE08	001104	Fiano	da 002 a 021
IV01	001105	Fiorano Canavese	001, 003, 004, 007, 008, da 010 a 012, da 014 a 018
TO01	001106	Fogliizzo	Da 001 a 022, 025, 026
TO02	001106	Fogliizzo	023, 024
TO02	001109	Front	001, 002, 011
TO07	001110	Frossasco	da 003 a 030
TO07	001111	Garzigliana	tutti
TO03	001112	Gassino Torinese	sezione censuaria di Gassino Torinese: 003, 007, 011
TO04	001112	Gassino Torinese	sezione censuaria di Gassino Torinese: 004, 012
TE08	001116	Givoletto	009, 011, 012, da 015 a 020
TO03	001119	Grosso	da 006 a 008
TO08	001123	Isolabella	tutti
IV01	001125	Ivrea	da 001 a 004, da 008 a 010, 023, da 031 a 033, da 035 a 124
TE08	001126	La Cassa	da 003 a 011, da 013 a 020
TO07	001127	La Loggia	Da 001 a 019
TO09	001127	La Loggia	020
TO03	001128	Lanzo Torinese	008, 016
TO01	001129	Lauriano	sezione censuaria di Lauriano: 001, 002
TO04	001129	Lauriano	sezione censuaria di Lauriano: da 003 a 006, 009

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
TO03	001130	Leini	da 004 a 006, da 010 a 050
IV01	001132	Lessolo	002, 003, da 005 a 008, da 010 a 012, da 016 a 019, 023, 026
TO02	001133	Levone	da 005 a 010
TO02	001135	Lombardore	da 014 a 017
TO03	001135	Lombardore	018
TO07	001136	Lombriasco	Da 001 a 013
CN02	001136	Lombriasco	014, 015, 016
IV01	001137	Loranzè	da 002 a 004, da 007 a 010, 015, 016
TO07	001140	Lusernetta	da 006 a 008
TO01	001141	Lusigliè	Da 001 a 006
TO02	001141	Lusigliè	007, 008
TO07	001142	Macello	tutti
VC03	001143	Maglione	019
TO03	001146	Mathi	da 007 a 012, 014
TE08	001146	Mathi	013
TO01	001148	Mazzè	014, da 019 a 036, da 038 a 075, da 080 a 100
VC03	001148	Mazzè	037, da 076 a 079
IV01	001150	Mercenasco	da 001 a 004, da 006 a 010, 015, 016, da 019 a 021, 035, 042, 043
TO08	001153	Mombello di Torino	008
TO07	001156	Moncalieri	sezione censuaria di Moncalieri: 031, 032, 038
TO08	001156	Moncalieri	sezione censuaria di Moncalieri: 019, 022, 023, da 025 a 028, da 039 a 056
TO09	001156	Moncalieri	sezione censuaria di Moncalieri: da 057 a 066
TO01	001159	Montalenghe	da 011 a 030
IV01	001160	Montalto Dora	da 001 a 007, da 014 a 019, 027
TO01	001161	Montanaro	Da 001 a 032
TO02	001161	Montanaro	033
TO01	001162	Monteu da Po	002
TO04	001162	Monteu da Po	001, da 003 a 009
TO03	001166	Nole	da 006 a 015, 021
TE08	001166	Nole	da 016 a 020
TO07	001168	None	da 012 a 019, da 021 a 042
TO02	001170	Oglianico	tutti
TO01	001172	Orio Canavese	008, da 012 a 036

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
TO07	001173	Osasco	tutti
TO07	001174	Osasio	tutti
TO01	001176	Ozegna	tutti
IV01	001177	Palazzo Canavese	009, 010, da 012 a 023
CN01	001178	Pancalieri	026, 027
TO07	001178	Pancalieri	Da 001 a 025
IV01	001179	Parella	004, 006, 007, 009, 010
IV01	001181	Pavone Canavese	tutti
IV01	001185	Perosa Canavese	da 001 a 014, 016
TO02	001187	Pertusio	008, 009
TO07	001191	Pinerolo	sezione censuaria di Pinerolo: 013, 015, 016, da 022 a 050, da 052 a 081 sezione censuaria di Abbadia Alpina: da 005 a 007, da 009 a 012
TO07	001193	Piobesi Torinese	002, da 004 a 035
TO07	001194	Piossasco	065, 066, 068
TO07	001195	Piscina	tutti
IV01	001196	Piverone	012, da 025 a 046
TO08	001197	Poirino	Da 001 a 029, 031, da 039 a 055, da 076 a 095, da 106 a 108
TO09	001197	Poirino	030, da 032 a 038, da 056 a 075, da 096 a 105, da 109 a 138
TO08	001203	Pralormo	da 001 a 009, 011, 012, 019, 020
TO09	001203	Pralormo	Da 021 a 029, da 038 a 049, 056
IV01	001209	Quassolo	009, da 011 a 013
TO08	001215	Riva presso Chieri	tutti
TO02	001216	Rivara	sezione censuaria di Rivara: da 003 a 019
TO01	001217	Rivarolo Canavese	Da 003 a 006, da 021 a 024
TO02	001217	Rivarolo Canavese	001, 002, da 007 a 020, da 025 a 058
TO02	001218	Rivarossa	007, 010, 011, 022
TE08	001220	Robassomero	tutti
TO02	001221	Rocca Canavese	017, 018
TO07	001222	Roletto	007, 010, 011, da 014 a 018
IV01	001223	Romano Canavese	tutti
TO01	001225	Rondissone	tutti
TO02	001231	Salassa	tutti
IV01	001233	Salerano Canavese	tutti

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
IV01	001235	Samone	tutti
TO02	001236	San Benigno Canavese	da 001 a 024, da 026 a 029, 031
TO03	001236	San Benigno Canavese	da 025, 030, 032, 033, 034
TO03	001237	San Carlo Canavese	010, 024
TO03	001240	San Francesco al Campo	da 019 a 025
TO08	001243	San Gillio	001, 002
TO01	001244	San Giorgio Canavese	Da 001 a 017, da 019 a 024
TO02	001244	San Giorgio Canavese	018
TO01	001246	San Giusto Canavese	Da 001 a 012
TO02	001246	San Giusto Canavese	013
IV01	001247	San Martino Canavese	da 005 a 011, 033
TO03	001248	San Maurizio Canavese	tutti
TO03	001249	San Mauro Torinese	da 001 a 006, 014, 015
TO04	001249	San Mauro Torinese	007, 008, 012, 013
TO07	001250	San Pietro Val Lemina	018, 019, 021
TO02	001251	San Ponso	tutti
TO03	001252	San Raffaele Cimena	009
TO04	001252	San Raffaele Cimena	001, 002, da 006 a 008, da 010 a 012
TO01	001253	San Sebastiano da Po	001, 002
TO04	001253	San Sebastiano da Po	da 003 a 007, da 015 a 017
TO07	001254	San Secondo di Pinerolo	da 002 a 006, da 012 a 024
TO08	001257	Santena	Da 001 a 012
TO09	001257	Santena	Da 013 a 025
TO07	001260	Scalenghe	tutti
IV01	001261	Scarmagno	da 001 a 010, 014, 015, 022, da 026 a 029, 032
IV01	001264	Settimo Rottaro	da 001 a 003, 006, 007, 012, 013, 017, 018, 020
TO03	001265	Settimo Torinese	tutti
IV01	001269	Strambino	tutti
TO03	001272	Torino	da 001 a 031, da 033 a 035, 038, da 041 a 049, da 087 a 097, 134, 135, 137
TO01	001273	Torrazza Piemonte	tutti
TO01	001274	Torre Canavese	da 018 a 023
TO08	001280	Trofarello	da 004 a 015, da 018 a 021
TE08	001284	Val della Torre	da 031 a 033

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
TE08	001286	Vallo Torinese	da 002 a 004
TO02	001287	Valperga	da 002 a 007, da 012 a 014
TE08	001289	Varisella	da 002 a 006, 008, 020
TO02	001290	Vauda Canavese	013
TE08	001292	Venaria	da 001 a 017, 020, 021
VC03	001293	Verolengo	043
TO01	001293	Verolengo	Da 001 a 018, 030, da 032 a 042, da 044 a 061
TO04	001294	Verrua Savoia	da 002 a 005, 009, da 012 a 015, 017, da 021 a 023
VC03	001294	Verrua Savoia	001, da 006 a 008, 010, 011
IV01	001295	Vestignè	sezione censuaria di Vestignè: da 001 a 008, da 011 a 017, da 020 a 028, da 032 a 037 3
TO07	001299	Vigone	tutti
TO07	001300	Villafranca Piemonte	tutti
TO03	001301	Villanova Canavese	Da 001 a 004
TE08	001301	Villanova Canavese	Da 005 a 007
TO01	001304	Villareggia	001, 002
VC03	001304	Villareggia	da 00 a 005, da 007 a 035
TO09	001308	Villastellone	tutti
TO07	001309	Vinovo	da 011 a 013, da 022 a 033
TO07	001310	Virle Piemonte	tutti
IV01	001311	Vische	da 001 a 022, da 024 a 041, 044, 050
TO02	001314	Volpiano	Da 022 a 025
TO03	001314	Volpiano	003, 004, 007, 008, da 010 a 021, da 026 a 052
TO07	001315	Volvera	020, da 031 a 033, da 035 a 037
Provincia di Vercelli			
NO02	002003	Albano Verellese	008
VC01	002003	Albano Verellese	Da 001 a 007, da 009 a 013
VC02	002004	Alice Castello	da 005 a 007, da 009 a 033
VC01	002006	Arborio	Da 001 a 023
NO02	002006	Arborio	024
VC02	002007	Asigliano Verellese	tutti
VC01	002009	Balocco	Da 001 a 012, 014, 015, 017, 018
VC04	002009	Balocco	013, 016, 020

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
VC02	002011	Bianzè	Da 001 a 013, da 018 a 024, da 028 a 034, 038, da 042 a 045
VC03	002011	Bianzè	Da 014 a 017, da 025 a 027, da 035 a 037, da 039 a 041, da 046 a 048
VC02	002015	Borgo d'Ale	007, 011, da 013 a 024, da 027 a 040
VC03	002015	Borgo d'Ale	025, 026
TO01	002017	Borgo Vercelli	Da 003 a 006, da 021 a 024
TO02	002017	Borgo Vercelli	001, 002, da 007 a 020, da 025 a 058
VC01	002021	Buronzò	Da 001 a 011, da 013 a 016, 022, 023
VC04	002021	Buronzò	012, da 017 a 021, da 024 a 026
VC02	002030	Caresana	da 001 a 004, da 006 a 011, da 013 a 015, 018, 019, 023, 024, 028, 029
VC03	002030	Caresana	012, 016, 017, da 020 a 022, da 025 a 027
VC01	002031	Caresanablot	001
VC02	002031	Caresanablot	Da 002 a 012
VC02	002032	Carisio	015, da 022 a 024, da 031 a 033, 035, 036
VC04	002032	Carisio	da 001 a 014, da 016 a 020, da 025 a 028, 034
VC04	002033	Casanova Elvo	Da 001 a 010
VC02	002033	Casanova Elvo	Da 011 a 017
VC03	002042	Cigliano	tutti
VC01	002045	Collobiano	Da 001 a 003, 007
VC02	002045	Collobiano	012
VC04	002045	Collobiano	Da 004 a 006, da 008 a 011
VC02	002047	Costanzana	Da 001 a 007
VC03	002047	Costanzana	Da 008 a 021
VC03	002049	Crescentino	tutti
VC02	002052	Crova	tutti
VC02	002054	Desana	tutti
VC03	002058	Fontanetto Po	Da 001 a 025
TO04	002058	Fontanetto Po	026
VC01	002059	Formigliana	sezione censuaria di Formigliana: 002, 010
VC04	002059	Formigliana	sezione censuaria di Formigliana: 001, da 003 a 009, 011 sezione censuaria di Lista: tutti
VC01	002061	Gattinara	da 012 a 014, da 021 a 086
NO02	002062	Ghislarengo	012, 014
VC01	002062	Ghislarengo	Da 001 a 011, 013
NO02	002065	Greggio	013

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
VC01	002065	Greggio	Da 001 a 012
VC03	002067	Lamporo	tutti
VC01	002068	Lenta	tutti
VC02	002070	Lignana	tutti
VC03	002071	Livorno Ferraris	tutti
VC01	002072	Lozzolo	012, da 015 a 022
IV01	002079	Moncrivello	001, 003, 008, 014
VC03	002079	Moncrivello	da 010 a 013, da 017 a 020
VC03	002082	Motta dei Conti	da 001 a 009
VC02	002082	Motta dei Conti	da 010 a 012, da 014 a 016
VC02	002088	Olcenengo	tutti
VC01	002089	Oldenico	da 001 a 008
NO02	002089	Oldenico	009
VC03	002090	Palazzolo Vercellese	da 001 a 011, da 013 a 016
TO04	002090	Palazzolo Vercellese	012
VC02	002091	Pertengo	da 001 a 005, 007, 008
VC03	002091	Pertengo	006
VC02	002093	Pezzana	da 001 a 006, da 008 a 021
VC02	002104	Prarolo	tutti
VC01	002108	Quinto Vercellese	009
VC02	002108	Quinto Vercellese	da 001 a 008, da 010 a 012
VC02	002115	Rive	004
VC03	002115	Rive	da 001 a 003, da 005 a 009
VC01	002116	Roasio	sezione censuaria di Roasio: 008, 013, 014, 016, 018, 019, da 021 a 023, 026, 029, da 035 a 074
VC02	002118	Ronsecco	tutti
VC01	002122	Rovasenda	tutti
VC02	002126	Salasco	tutti
VC02	002127	Sali Vercellese	tutti
TO01	002128	Saluggia	025, 030
VC03	002128	Saluggia	da 001 a 024, da 026 a 029, da 031 a 035
VC02	002131	San Germano Vercellese	tutti
VC01	002035	San Giacomo Vercellese	tutti
VC02	002133	Santhià	005, 006, da 012 a 049

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
VC04	002133	Santhià	da 001 a 004
VC02	002142	Stroppiana	da 001 a 016
VC03	002142	Stroppiana	da 017 a 021
VC02	002147	Tricerro	001, 002
VC03	002147	Tricerro	da 003 A 014
VC02	002148	Trino	002, 003, da 009 a 012, da 014 a 016
VC03	002148	Trino	001, da 004 a 008, 013, da 017 a 069
VC02	002150	Tronzano Vercellese	tutti
NO02	002158	Vercelli	001, 002, 005, 008, da 022 a 025, da 047 a 056, 078
VC02	002158	Vercelli	003, 004, 006, 007, da 009 a 021, da 026 a 046, da 057 a 077, da 079 a 094
VC01	002163	Villarboit	da 001 a 025
VC04	002163	Villarboit	da 026 a 028
NO02	002164	Villata	tutti
Provincia di Novara			
NO01	003001	Agrate Conturbia	010, da 020 a 022, 026
NO01	003012	Barengo	007, 008
NO02	003012	Barengo	da 003 a 006, da 009 a 011, da 016 a 018, da 021 a 023, da 025 a 029, da 032 a 034
NO01	003016	Bellinzago Novarese	tutti
NO02	003018	Biandrate	tutti
NO01	003021	Bogogno	tutti
NO01	003023	Borgolavezzaro	tutti
NO01	003024	Borgomanero	003, 010, 011, da 018 a 020, da 024 a 030, 032
NO02	003024	Borgomanero	004, da 007 a 009, 016, 017, 022, 031
NO01	003026	Briga Novarese	006, 007
NO02	003026	Briga Novarese	002, 005, 008
NO02	003027	Briona	da 008 a 010, da 013 a 016, da 018 a 043
NO01	003030	Caltignaga	da 011 a 036, da 038 a 043
NO02	003030	Caltignaga	da 001 a 010, 037
NO01	003032	Cameri	tutti
NO02	003036	Carpignano Sesia	tutti
NO02	003037	Casalbeltrame	tutti
NO02	003039	Casaleggio Novara	tutti

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
NO02	003040	Casalino	tutti
NO02	003041	Casalvolone	tutti
NO02	003042	Castellazzo Novarese	tutti
NO02	003044	Cavaglietto	da 001 a 004, 006, 007
NO02	003045	Cavaglio d'Agogna	003, 004, 007
NO01	003049	Cerano	tutti
NO01	003055	Cressa	tutti
NO02	003058	Cureggio	da 002 a 004, 007
NO02	003065	Fara Novarese	da 005 a 007, da 013 a 018
NO01	003066	Fontaneto d'Agogna	003, 011, 023
NO02	003066	Fontaneto d'Agogna	001, 002, 004, 005, 009, 010, da 018 a 020, 022
NO01	003068	Galliate	tutti
NO01	003069	Garbagna Novarese	tutti
NO02	003070	Gargallo	001, 004
NO01	003071	Gattico	007, 012
NO02	003073	Ghemme	005, 009, 010, da 015 a 019, da 025 a 028, da 031 a 034, 036, 037
VC01	003073	Ghemme	035, 038
NO02	003076	Gozzano	da 009 a 011, da 015 a 017
NO01	003077	Granozzo con Monticello	011
NO02	003077	Granozzo con Monticello	da 001 a 010, 012, 013
NO02	003083	Landiona	tutti
NO02	003090	Mandello Vitta	tutti
NO01	003097	Mezzomerico	da 001 a 007, da 010 a 012, 014
NO01	003100	Momo	da 001 a 027, da 037 a 049
NO02	003100	Momo	da 028 a 036
NO01	003104	Nibbiola	tutti
NO01	003106	Novara	Da 001 a 013, da 017 a 027, da 034 a 052, da 074 a 101, da 112 a 135, da 150 a 169
NO02	003106	Novara	Da 014 a 016, da 028 a 033, da 053 a 073, da 102 a 111, da 136 a 149
NO01	003108	Oleggio	da 010 a 015, 017, da 030 a 040, 042, da 050 a 062
NO02	003129	Recetto	tutti
NO02	003130	Romagnano Sesia	010, 020, 021, da 026 a 028, 030, 031, 033, da 035 a 040
NO01	003131	Romentino	tutti
NO02	003134	San Nazzaro Sesia	tutti

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
NO02	003135	San Pietro Mosezzo	tutti
NO02	003138	Sillavengo	tutti
NO02	003139	Sizzano	da 007 a 016, 018, 019
NO02	003140	Soriso	004, 007
NO01	003141	Sozzago	tutti
NO01	003143	Suno	tutti
NO01	003144	Terdobbiate	tutti
NO01	003146	Tornaco	da 001 a 019, da 021 a 026
NO01	003149	Trecale	tutti
NO01	003153	Vaprio d'Agogna	tutti
NO01	003157	Veruno	005, 007, 009, 010
NO01	003158	Vespolate	tutti
NO02	003159	Vicolungo	tutti
NO02	003164	Vinzaglio	tutti
Provincia di Cuneo			
AT01	004003	Alba	005, 007, da 009 a 028, da 035 a 037
TO07	004009	Bagnolo Piemonte	da 013 a 020, da 031 a 037
AT01	004011	Barbaresco	003
TO07	004012	Barge	da 000 a 012, 014, da 016 a 047, da 052 a 059, 070
CN03	004014	Bastia Mondovì	da 002 a 004, 014, 015
CN03	004016	Beinette	tutti
CN03	004019	Bene Vagienna	da 005 a 019, da 027 a 041, 045, 046, da 048 a 052, 055, 056, 058, da 062 a 066, da 074 a 078
CN02	004022	Bernezzo	da 001 a 007, 009, 010
CN03	004025	Borgo San Dalmazzo	da 001 a 015
CN03	004028	Boves	da 001 a 017, da 020 a 022, da 031 a 033
AT01	004029	Bra	056, 057, da 060 a 066, da 068 a 071, 073
CN02	004029	Bra	da 001 a 010, da 012 a 028, da 036 a 049, 058, 059
CN01	004034	Busca	da 001 a 004, 010, 011, 012, da 044 a 058, 061, 062, 068, 071, 076
CN02	004034	Busca	da 005 a 009, da 013 a 043
CN02	004040	Caraglio	da 001 a 036, 050
CN02	004041	Caramagna Piemonte	da 001 a 004, da 008 a 033
TO09	004041	Caramagna Piemonte	da 005 a 007
CN01	004042	Cardè	001, da 004 a 009, da 011 a 018

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
TO07	004042	Cardè	002, 003, 010, da 019 a 022
CN03	004043	Carrù	008, da 010 a 022, 030, da 032 a 037
CN01	004045	Casalgrasso	da 006 a 015, da 018 a 022
TO07	004045	Casalgrasso	da 001 a 005, 016, 017
AT01	004046	Castagnito	da 001 a 005
CN01	004048	Castellar	001, 003
CN03	004049	Castelletto Stura	Tutti
CN01	004058	Cavallerleone	da 001 a 016
CN02	004058	Cavallerleone	017
CN01	004059	Cavallermaggiore	da 001 a 020, 035
CN02	004059	Cavallermaggiore	da 021 a 055, 058, 060
CN02	004061	Centallo	Tutti
TO09	004062	Ceresole d'Alba	da 001 a 035
CN02	004064	Cervasca	da 001 a 017
CN02	004065	Cervere	001,002, da 007 a 019
AT01	004067	Cherasco	da 080 a 087, 091, 111
CN02	004067	Cherasco	da 001 a 023, da 029 a 035, da 073 a 075, da 077 a 079
CN03	004067	Cherasco	da 036 a 046, da 048 a 072, 076, 090, da 092 a 096, da 099 a 104, 112
CN03	004068	Chiusa di Pesio	da 001 a 015, 017, 027, 029
CN03	004071	Clavesana	001, 002, 004, 013, 015
CN01	004075	Costigliole Saluzzo	da 001 a 010, da 018 a 021
CN02	004078	Cuneo	da 001 a 069, 071, 084, 087, 109, 115
CN03	004078	Cuneo	070, da 072 a 083, 085, 086, da 088 a 108, da 110 a 114, da 116 a 141
CN03	004081	Dogliani	001, 003
CN01	004082	Dronero	023, 024
CN02	004082	Dronero	da 001 a 017, 022
TO07	004085	Envie	da 004 a 012, da 019 a 021
CN03	004086	Farigliano	da 001 a 004, da 006 a 011, 013
TO07	004087	Faule	001, 002
CN01	004087	Faule	da 003 a 008
CN02	004089	Fossano	da 001 a 121, 127, da 134 a 143, 145, da 148 a 154
CN03	004089	Fossano	152, da 155 a 157
CN03	004091	Frabosa Sottana	002
CN02	004096	Genola	Tutti

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
AT01	004099	Govone	da 001 a 003, da 005 a 010
AT01	004101	Guarene	da 011 a 015, 017,018
AT01	004105	La Morra	023, 024
CN01	004104	Lagnasco	tutti
CN03	004107	Lequio Tanaro	tutti
AT01	004113	Magliano Alfieri	da 001 a 008
CN03	004114	Magliano Alpi	009, da 015 a 028
CN01	004116	Manta	da 004 a 013
CN02	004117	Marene	da 001 a 004, da 012 a 016, da 024 a 028, da 033 a 036
CN03	004118	Margarita	tutti
CN03	004126	Monastero di Vasco	008
CN01	004128	Monasterolo di Savigliano	tutti
CN03	004129	Monchiero	da 001 a 003
CN03	004130	Mondovì	da 001 a 078, 086, 087, da 099 a 101
CN03	004136	Montanera	tutti
TO09	004140	Monteu Roero	001, 006, 007
AT01	004142	Monticello d'Alba	012, 013
TO07	004143	Moretta	001
CN01	004143	Moretta	da 002 a 026
CN03	004144	Morozzo	tutti
CN01	004146	Murello	tutti
CN03	004147	Narzole	da 001 a 006, da 012 a 038
AT01	004148	Neive	001, 002
CN03	004152	Novello	da 012 a 014
CN03	004163	Peveragno	da 001 a 027, 029, da 031 a 033, 036
CN03	004165	Pianfei	da 001 a 015
CN01	004166	Piasco	005, 006, 011
CN03	004169	Piozzo	da 001 a 011, 014, 015
AT01	004170	Pocapaglia	001, 002
CN01	004171	Polonghera	tutti
CN01	004179	Racconigi	da 011 a 018, da 031 a 038
CN02	004179	Racconigi	da 001 a 010, da 019 a 030, da 039 a 052
TO07	004180	Revello	da 001 a 043, 054
TO07	004181	Rifreddo	008

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
CN03	004189	Rocca de' Baldi	tutti
CN03	004191	Roccasparvera	001, 002
AT01	004194	Roddi	da 002 a 004
CN01	004198	Ruffia	tutti
CN03	004202	Salmour	001, 008, 009
CN01	004203	Saluzzo	da 001 a 060, da 062 a 067, da 075 a 082
CN02	004208	Sanfrè	da 001 a 008, da 011 a 014, 016
AT01	004212	Santa Vittoria d'Alba	da 007 a 014
CN02	004211	Sant'Albano Stura	020
CN03	004211	Sant'Albano Stura	da 001 a 019, da 021 a 037
CN01	004215	Savigliano	da 001 a 004, da 016 a 040, 069, da 072 a 091, 097, da 099 a 103
CN02	004215	Savigliano	da 005 a 015, da 041 a 068, 070, 071, da 092 a 096, 098, da 104 a 131
CN01	004217	Scarnafigi	tutti
CN02	004222	Sommariva del Bosco	da 005 a 037, da 039 a 042
TO09	004222	Sommariva del Bosco	da 001 a 004
CN02	004225	Tarantasca	tutti
CN01	004228	Torre San Giorgio	tutti
CN03	004232	Trinità	da 001 a 009, da 014 a 037
AT01	004238	Verduno	001, 002
CN01	004240	Verzuolo	sezione censuaria di Verzuolo: da 004 a 011, da 021 a 026 sezione censuaria di Villanovetta: da 002 a 004
CN02	004243	Vignolo	da 001 a 007
CN01	004244	Villafalletto	da 001 a 019, da 023 a 025
CN02	004244	Villafalletto	da 020 a 022, da 026 a 035
CN03	004245	Villanova Mondovì	da 001 a 026, da 028 a 032, 034, 035
CN01	004246	Villanova Solaro	tutti
CN01	004247	Villar San Costanzo	da 001 a 008
CN02	004250	Vottignasco	tutti
Provincia di Asti			
AT01	005003	Antignano	da 010 a 012
AT01	005005	Asti	sezione censuaria di Asti: 053, 069, 070, da 074 a 077, 079, 080, da 082 a 085, da 097 a 107, da 109 a 111 sezione censuaria di San Marzanotto: 001, da 007 a 009
AT01	005006	Azzano d'Asti	da 001 a 004
TO08	005012	Buttigliera d'Asti	da 001 a 003, da 007 a 013

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
AT01	005022	Castagnole delle Lanze	001, 003, 004, 008
AT01	005028	Castello di Annone	009, 010, 019, 021, 023, 024
TO08	005033	Cellarengo	da 001 a 005
AL01	005036	Cerro Tanaro	001, da 003 a 005
AT01	005050	Costigliole d'Asti	da 001 a 003, da 025 a 027
TO08	005052	Dusino San Michele	001, da 008 a 010
AT01	005059	Isola d'Asti	001, da 008 a 013, 018
AT01	005090	Revigliasco d'Asti	da 007 a 010
AT01	005093	Rocca d'Arazzo	001, 002
AT01	005096	Rocchetta Tanaro	da 002 a 005, 010
AT01	005099	San Martino Alfieri	008
TO08	005101	San Paolo Solbrito	001, 002
TO08	005112	Valfenera	da 001 a 004, da 007 a 011, 013, 014, 016
TO08	005118	Villanova d'Asti	da 001 a 003, da 009 a 050
Provincia di Alessandria			
AL01	006003	Alessandria	da 001 a 003, da 023 a 070
VC03	006011	Balzola	tutti
AL06	006013	Bassignana	005, 006, da 023 a 025
AL06	006020	Borgo San Martino	tutti
AL06	006023	Bozzole	001, 004, 008, 009
VC03	006027	Camino	sezione censuaria di Camino: 006, 010
AL06	006039	Casale Monferrato	029, 030, da 032 a 034, 036, 037, 041, da 055 a 068, da 072 a 086, da 089 a 096
VC03	006039	Casale Monferrato	da 001 a 028, 031, 035, da 038 a 040
AL01	006051	Castelletto Monferrato	da 008 a 014
VC03	006060	Coniolo	da 001 a 007
AL06	006061	Conzano	004
AL01	006068	Felizzano	da 013 a 031
VC03	006073	Frassineto Po	da 001 a 007, 015
AI06	006073	Frassineto Po	012, 014, da 016 a 031
TO04	006077	Gabiano	da 001 a 003
AL06	006082	Giarole	tutti
AL06	006089	Lu	001, 005, 006
AL01	006091	Masio	004, 005, 008

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
AL06	006094	Mirabello Monferrato	da 003 a 005
TO04	006099	Moncestino	001, 002
VC03	006109	Morano sul Po	tutti
AL06	006115	Occimiano	da 002 a 022, 025, 027, 028
AL06	006131	Pomaro Monferrato	da 001 a 010, 013, 014
VC03	006133	Pontestura	sezione censuaria di Pontestura: da 001 a 003
AL01	006141	Quargnento	008, da 020 a 025, da 032 a 034, da 036 a 041
AL01	006142	Quattordio	da 014 a 019
AL01	006163	Solero	tutti
AL06	006173	Ticineto	tutti
AL06	006177	Valenza	sezione censuaria di Valenza: 003, 004, 009, 013, 019, 028, 029 sezione censuaria di Villabella: 001
AL06	006178	Valmacca	003, da 005 a 007, da 011 a 015
VC03	006185	Villanova Monferrato	tutti
Provincia di Biella			
TE04	096003	Benna	009, 010, 017, 018, da 023 a 025
TE05	096003	Benna	001, 002, 004, 005, da 011 a 014, 019, 020
VC04	096003	Benna	003, da 006 a 008, 015, 016, 021, 022
TE05	096004	Biella	032, 034, da 044 a 048, da 051 a 057, da 060 a 067
VC04	096004	Biella	049, 058, 059, da 078 a 087
VC04	096006	Borriana	005
TE05	096006	Borriana	da 001 a 004, 006
VC01	096007	Brusnengo	008, 011, 012, da 015 a 030
VC04	096010	Camburzano	004, 008, 011
TE04	096012	Candelo	020, 027
TE05	096012	Candelo	002, 003, 005, 006, da 009 a 016, da 021 a 025
VC04	096012	Candelo	001, 004, 007, 008, da 017 a 019, 026
TE03	096015	Castelletto Cervo	001, 002, 007, 008
VC01	096015	Castelletto Cervo	da 003 a 006, da 009 a 012, da 014 a 025
VC04	096015	Castelletto Cervo	013
VC02	096016	Cavaglia	017, da 023 a 027
VC04	096017	Cerreto Castello	tutti
TE05	096018	Cerrione	002, da 004 a 008, da 012 a 016, da 023 a 025
VC04	096018	Cerrione	001, 003, 011, 019, 020, 022, 028

Comune			Fogli di mappa ricadenti nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
A.i.s.	Codice	Denominazione	
TE03	096020	Cossato	013, 016, da 021 a 027, 030, 031, 036
TE04	096020	Cossato	037, 040, 041, da 043 a 047
VC01	096020	Cossato	da 006 a 012, 014, 015, da 018 a 020, 028, 029, 035
VC04	096020	Cossato	da 032 a 034, 038, 039, 042
TE05	096026	Gaglianico	tutti
VC01	096027	Giffenga	002
VC04	096027	Giffenga	001, 003
TE03	096029	Lessona	005, 008, 009, da 012 a 015, da 017 a 024, 026, 027
VC01	096029	Lessona	007, 025
TE04	096031	Massazza	001, 002, 004, 005
TE05	096031	Massazza	006, da 009 a 012
VC04	096031	Massazza	003, 007, 008, 013, 014
TE03	096032	Masserano	043, 047, 050, 054
VC01	096032	Masserano	da 044 a 046, 048, 049, da 051 a 053, da 055 a 069
VC04	096035	Mongrando	da 007 a 009, 017, da 019 a 021, da 023 a 026, da 039 a 043, 046
TE04	096037	Mottalciata	da 002 a 006, 008, 009, da 013 a 016, 018, da 023 a 025, 027, 029
VC04	096037	Mottalciata	001, 007, da 010 a 012, 017, da 019 a 022, 026, 028, 030
VC04	096040	Occhieppo Inferiore	tutti
VC04	096041	Occhieppo Superiore	007, 008
TE05	096047	Ponderano	tutti
TE05	096058	Salussola	da 001 a 012, da 020 a 023
VC02	096058	Salussola	044, 048
VC04	096058	Salussola	da 013 a 019, da 024 a 027, 033, 042, 043
TE05	096059	Sandigliano	tutti
VC04	096071	Valdengo	da 007 a 013
TE05	096076	Verrone	tutti
VC04	096077	Vigliano Biellese	da 003 a 018
TE04	096079	Villanova Biellese	001, 003
VC04	096079	Villanova Biellese	002, da 004 a 009
IV01	096080	Viverone	019

Allegato 9 - Prima individuazione delle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano

1. Aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano

La prima individuazione a scala 1:500.000 delle potenziali aree di ricarica degli acquiferi profondi, riportata nella Tavola di Piano n. 8, corrisponde alla fascia di pianura avente le seguenti caratteristiche:

area pedemontana altimetricamente più rilevata e con maggiore pendenza della superficie topografica;

zone delle conoidi fluvio-glaciali più prossimali ai rilievi;

zone da cui si dipartono le linee di flusso della falda superficiale;

si è tenuto inoltre conto, ove opportuno, della presenza della fascia dei fontanili come limite inferiore delle aree di ricarica.

2. Aree in cui sono localizzati i campi pozzi di interesse regionale

Provincia	Comune	Località	N. pozzi	Stima dei volumi estratti (m ³ /anno)
AT	Asti	Bonoma/Cantarana	14	6.635.800
AT	Ferrere-Cantarana	Daghina/Bonoma	7	4.932.318
TO	Settimo Torinese	Fornacino	6	6.000.000
TO	Volpiano	Centrale SMAT	13	12.542.047
TO	Borgaro Torinese	Cravario/Ponte Stura	40	13.988.193
TO	Carignano	---	12	8.705.518
TO	La Loggia	---	10	12.927.956
TO	Beinasco	C.na Romana	9	4.783.440
TO	Rivalta di Torino	Campo Fregoso/Doirone/C.na Romana	13	7.494.510
TO	Scalenghe	Le Prese/Sbarrè	111	34.061.303
AL	Frassineto Po	C.na Betlemme	7	3.712.590
AL	Casale Monferrato	Terranova	3	3.661.344
VC	Saluggia	C.na Giarrea	12	5.980.033

3. Zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente destinabili a tale uso

3.1. Acque sotterranee

- Settore centrale della macroarea MP1 "Pianura Novarese - Biellese - Vercellese" nell'intorno del comune di Mandello Vitta e Castellazzo Novarese (NO)
- Tratto vallivo medio-superiore del Torrente Ceronda situato nella macroarea MP2 "Pianura Torinese settentrionale", nell'intorno dei comuni di Druento e La Cassa (TO)
- Zone comprese nella macroarea MP3 "Pianura Cuneese - Torinese meridionale - Astigiano occidentale": settore di sbocco vallivo del Torrente Chisone (intorno dei comuni di Pinerolo e San Secondo di Pinerolo - TO), settore orientale di bassa pianura tra Pancalieri e monte confluenza Pellice-Po; zona tra Cavallermaggiore, Bra e Sanfrè (CN)
- Settore sud-orientale della macroarea MP4 "Pianura Alessandrina - Astigiano orientale" tra il Fiume Bormida e il Torrente Orba nell'intorno del comune di Predosa (AL)

3.2. Bacini afferenti ai corpi idrici superficiali

- Stura di Viù-Combanera, per l'approvvigionamento idropotabile dell'area metropolitana torinese con risorse di elevata qualità naturale e finalità sostitutiva rispetto all'attuale situazione di predominanza delle fonti sotterranee
- Maira-Stroppo, per l'approvvigionamento idropotabile dei centri abitati ricadenti nel bacino d'utenza a valle, con risorse di elevata qualità naturale, e finalità sostitutiva rispetto all'attuale situazione di predominanza delle fonti sotterranee con problemi di compromissione qualitativa, per una portata erogata tra 0,5 e 1 m³/sec
- Mastallone-Cravagliana, per l'approvvigionamento idropotabile della bassa pianura vercellese e novarese con risorse di elevata qualità naturale (2 m³/sec)
- Sessera-Miste (in alternativa a Mastallone-Cravagliana), per l'approvvigionamento idropotabile con risorse di elevata qualità naturale dell'acquedotto di Biella (0,12 m³/s), degli insediamenti in Val Sessera fino a Borgosesia (0,06 m³/s) e dell'acquedotto della Baraggia (0,03 m³/s)
- Rochemolles a Bardonecchia, Galambra, Clarea, per l'approvvigionamento idropotabile della Valle di Susa
- Lago Maggiore⁷